



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2004

PERSONE FISICHE FASCICOLO 3

Dichiarazione delle persone fisiche - periodo di imposta 2003

RISERVATO AI CONTRIBUENTI OBBLIGATI ALLA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI

FASCICOLO 3

Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS
Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo

QUADRO CP Concordato preventivo - Dati di riferimento

QUADRO RE Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

QUADRO RF Impresa in contabilità ordinaria

QUADRO RG Impresa in contabilità semplificata

QUADRO RD Allevamento di animali

QUADRO RS Dati comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG

QUADRO RQ Imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997

QUADRO RJ Determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT

QUADRO RY Rivalutazione dei beni di impresa e riconoscimento dei maggiori valori iscritti

QUADRO RU Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese

QUADRO FC Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale agevolato

FASCICOLO 1 (*)

DATI PERSONALI

Compilazione del frontespizio

QUADRO RA

Redditi dei terreni

QUADRO RB

Redditi dei fabbricati

QUADRO RC

Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Familiari a carico

QUADRO RP

Oneri e spese

QUADRO RN

Calcolo dell'IRPEF

QUADRO RV

Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR

Crediti d'imposta

QUADRO RX

Compensazioni e rimborsi

FASCICOLO 2 (*)

QUADRO RE

Altri redditi di lavoro autonomo

QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

QUADRO RI

Redditi di capitale

QUADRO RL

Redditi diversi

QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva

QUADRO RT

Plusvalenze assoggettate ad imposta sostitutiva

QUADRO RR

Contributi previdenziali

MODULO RW

Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero

QUADRO AC

Amministratore di condominio

PERSONE FISICHE
NON RESIDENTI

Guida alla compilazione del Modello UNICO 2004

(*) I Fascicoli 1 e 2 sono in distribuzione gratuita presso gli uffici comunali.

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili anche nei siti www.finanze.gov.it e www.agenziaentrate.gov.it

INDICE UNICO 2004 Persone fisiche – Fascicolo 3

	pag.		pag.
I. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE			
1. Istruzioni comuni ai quadri RE - RF - RG - RD - RS	3	9. Istruzioni per la compilazione del quadro RQ	49
2. Le novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo	7	10. Istruzioni per la compilazione del quadro RJ	50
3. Istruzioni per la compilazione del quadro CP	9	11. Istruzioni per la compilazione del quadro RY	52
4. Istruzioni per la compilazione del quadro RE	12	12. Istruzioni per la compilazione del quadro RU	53
5. Istruzioni per la compilazione del quadro RF	19	13. Istruzioni per la compilazione del quadro FC	70
6. Istruzioni per la compilazione del quadro RG	31		
7. Istruzioni per la compilazione del quadro RD	41	II. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA	75
8. Istruzioni per la compilazione del quadro RS	46	APPENDICE	76
		STUDI DI SETTORE	83

PARTE I: ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI AGGIUNTIVI AL MODELLO BASE

ATTENZIONE Tutte le norme richiamate nelle presenti istruzioni relative al Tuir, si intendono riferite, ove non diversamente indicato, al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

1. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RD-RS

Generalità

Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
 - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
 - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
 - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui l'imprenditore individuale ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

1. produzione o vendita in luoghi diversi;
2. esercizio di più attività;
3. esercizio di più attività in luoghi diversi;
4. altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta **precedenti il 2003** da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2003

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere **dall'anno 2003** (vedere in Appendice l'elenco degli studi approvati) è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) se l'esercizio delle attività d'impresa per le quali sono stati approvati gli studi di settore SM47U, SM80U e SM85U è svolto attraverso l'utilizzo, di più punti di vendita;
- 2) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Per la causa di inapplicabilità di cui al punto 1), si configura l'esercizio dell'attività di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2).

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2003**.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2003

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al **1° gennaio 2003** (vedere in Appendice **l'elenco degli studi approvati**) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B E SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

- esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati. L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;

Vedere in Appendice
l'elenco degli studi approvati
con decorrenza dal
1° gennaio 2003

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2003, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2003.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2003, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO. A.s., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i contribuenti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio, riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Reddito derivante dall'attività di allevamento

Il quadro RD deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di allevamento di animali eccedenti i limiti di cui all'art. 29, comma 2 lett. b) del Tuir, qualora tale reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir. Oltre al quadro RD, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Reddito di lavoro autonomo

Il quadro RE deve essere compilato dalle persone fisiche titolari di reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni. Oltre al quadro RE, il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se deve essere compilata la sezione in esso contenuta.

Reddito d'impresa

I quadri RF e RG devono essere compilati dalle persone fisiche titolari di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel quadro RF o nel quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG il contribuente è tenuto a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del comma 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocato in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

Impresa familiare

L'art. 230-bis c.c. disciplina l'istituto dell'impresa familiare stabilendo che, ove non sia configurabile un diverso rapporto, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa, hanno diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipano agli utili dell'impresa ed ai beni con essi acquistati nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.

La tassazione dei redditi delle imprese familiari è disciplinata dall'art. 5, comma 4, del Tuir.

Da quest'ultima disposizione si evince che:

- l'impresa familiare conserva il trattamento e la natura di impresa individuale ed i relativi redditi attribuibili proporzionalmente ai collaboratori non possono superare complessivamente il 49 per cento dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore;
- i redditi delle imprese familiari non possono essere attribuiti ai collaboratori che prestano la loro attività nella famiglia e non nell'impresa.

L'imputazione proporzionale del reddito ai singoli collaboratori nel limite suindicato è subordinata al concorso delle seguenti condizioni:

- i familiari partecipanti all'impresa devono risultare nominativamente, con l'indicazione del rapporto di coniugio, di parentela (entro il 3° grado) o di affinità (entro il 2° grado) con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata redatti in data anteriore all'inizio del periodo d'imposta e sottoscritti dall'imprenditore e dai familiari partecipanti. Pertanto, in caso di inserimento di nuovi collaboratori familiari, la relativa disciplina fiscale trova applicazione, nei loro riguardi, a partire dall'anno successivo a quello in cui è stato modificato l'atto. Per i familiari che cessano la loro attività nell'impresa nel corso dell'anno i requisiti della continuità e della prevalenza devono sussistere con riferimento al periodo anteriore alla cessazione dell'attività;
- la dichiarazione annuale dell'imprenditore deve recare l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari, nonché l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;
- ciascun familiare deve attestare, nella propria dichiarazione, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

Il reddito dell'impresa familiare deve essere dichiarato dal titolare in uno dei quadri RF, RG, RD, a seconda del regime tributario applicabile.

Ricorrendo le condizioni sopra specificate il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine:

- a) compilare l'apposito prospetto di imputazione del reddito della impresa familiare, collocato nello specifico quadro della propria dichiarazione, indicando, per ciascun collaboratore, il codice fiscale, il cognome, il nome, il sesso, il comune e la data di nascita nonché le quote di reddito ai fini dell'Irpef e delle ritenute d'acconto; il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio, oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2003;
- b) rilasciare a ciascun collaboratore un prospetto dal quale risultino il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il comune di residenza anagrafica e di domicilio fiscale, il codice fiscale del collaboratore, nonché i seguenti dati: l'ammontare del reddito d'impresa; le quote di tale reddito, delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, esclusi quelli che competono al solo titolare dell'impresa familiare, spettanti a ciascuno dei collaboratori; il codice di attività, secondo la classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992; l'indicazione, eventuale, che l'imprenditore sia in regime di contabilità semplificata, con determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, al fine di consentire al collaboratore di fruire della detrazione di cui all'art. 13, comma 3, del Tuir; nonché tutti gli altri dati e notizie indicati nel prospetto "Imputazione del reddito dell'impresa familiare" del quadro RS.

Le quote del reddito d'impresa imputate ai familiari collaboratori concorrono a formare il reddito di ciascuno di essi agli effetti dell'Irpef e devono, a tal fine, essere indicate nel quadro RH. Nello stesso quadro devono essere indicate anche le quote delle ritenute d'acconto e dei crediti d'imposta, così come risultanti dal prospetto rilasciato dal titolare dell'impresa familiare.

Quanto precede vale nella sola ipotesi che l'esercizio dell'impresa familiare abbia dato origine a un risultato fiscalmente positivo e non anche in caso di perdita, poiché i familiari collaboratori non partecipano alle perdite dell'impresa.

Per le aziende coniugali non gestite in forma di società, il quadro RF o RG o RD deve essere compilato dal coniuge titolare dell'impresa, mentre l'altro coniuge deve compilare il quadro RH per dichiarare la sua quota di reddito (50 per cento).

L'imprenditore deve rilasciare al coniuge dell'azienda in comunione un prospetto analogo a quello che il titolare dell'impresa familiare rilascia ai collaboratori familiari (vedere punto b) dell'elencazione che precede).

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

Concordato preventivo biennale

I contribuenti che hanno trasmesso la comunicazione di adesione al concordato preventivo di cui all'art. 33 del decreto legge n. 269 del 2003 e successive modifiche devono compilare il quadro CP al fine di indicare nella presente dichiarazione i dati e gli elementi necessari:

– per la determinazione dell'ammontare dei ricavi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001;

- per il raggiungimento della congruità dei corrispettivi ai fini dell'IVA per l'anno 2001 e per l'anno 2003;
- per l'individuazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito a determinazione separata dell'imposta.

Nei quadri RE, RF e RG è stata inoltre prevista una sezione per l'individuazione degli importi minimi che costituiscono la base di riferimento dei compensi e/o dei ricavi e del reddito da dichiarare in UNICO 2004 in relazione al periodo d'imposta 2003 ai fini dell'adesione al concordato preventivo.

2. LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO

Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2002 e nel 2003 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)".
- Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali";
- Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici";
- Decreto legislativo 12 dicembre 2003 n. 344, recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società in attuazione dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80;
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2004).

Legge 27 dicembre 2002, n. 289

Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)

Il comma 4-bis introdotto nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 dall'art. 2, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, stabilisce la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna (art. 32, comma 4)

L'art. 32, comma 4 della legge n. 289, ha introdotto, a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della stessa, una deduzione dal reddito di impresa, fino a concorrenza dello stesso, per un importo pari a 3.000 euro. Le imprese individuali interessate sono esclusivamente quelle con volume di affari fino a 75.000 euro che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna con popolazione fino a 1000 abitanti, non turistici o che abbiano avuto una riduzione media della popolazione residente nell'ultimo triennio.

Corrispettivi erogati a titolo di spese a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)

L'art. 90, comma 8, della legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir, a condizione che sia volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Erogazioni liberali in favore delle società sportive dilettantistiche (art. 90, comma 9)

Per effetto dell'art. 90, comma 9, lettera b), della Legge n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 è stata abrogata la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, che prevedeva la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002

Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis

L'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, ha disposto la proroga delle disposizioni agevolative di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004. Per ulteriori approfondimenti si vedano la RIS. del 20/03/03 n. 67 e la CIR. del 31/07/03 n. 43.

Analogia disposizione è contenuta nell'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200. In tal caso, l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001 è prorogata fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3284 del 30 aprile 2003. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

AVVERTENZA È necessario tener presente che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, i gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con D.P.C.M. in data 29 novembre 2002, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, possono essere ammortizzati, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326

Concordato preventivo

L'art. 33, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, ha introdotto per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni, in forma sperimentale, il concordato preventivo biennale relativamente al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2003 e a quello successivo.

L'adesione si manifesta mediante comunicazione resa, con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2004, tra il 1° gennaio e il 16 marzo 2004.

L'adesione all'istituto comporta i seguenti benefici:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito sull'eccedenza di reddito di impresa rispetto al reddito del periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001, determinata separatamente con aliquota del 23 o del 33%;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Il meccanismo agevolativo opera a condizione che, ferma restando la dichiarazione di un reddito di impresa minimo di 1.000 euro, siano rispettate congiuntamente le seguenti condizioni: Per il periodo d'imposta 2003:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli relativi al periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2001 maggiorati di una percentuale almeno dell'8 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (senza applicazione di sanzione ed interessi).

Per il periodo d'imposta 2004:

- che i ricavi non siano inferiori a quelli minimi concordati per il 2003 maggiorati di una percentuale almeno del 5 per cento e che il relativo reddito sia incrementato rispetto a quello minimo concordato riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; l'adeguamento relativo ai ricavi è consentito solo se la predetta soglia può essere raggiunta con un incremento non superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Il mancato rispetto delle citate condizioni, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, determina la decadenza dai benefici previsti con emissione di accertamento parziale da parte dell'ufficio. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare del 4 febbraio 2004 n. 5/E.

Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta (art. 40)

L'art. 40 contiene una particolare disposizione antielusiva correlata alla futura soppressione del meccanismo del credito di imposta sui dividendi distribuiti.

In base alla disposizione in commento, per le distribuzioni di utili accantonati a riserva, intendendosi incluse le distribuzioni sotto qualsiasi forma di utili e di riserve formate con utili, deliberate successivamente al 30 settembre 2003 e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti compete unicamente come credito limitato e nel limite del 51,51 per cento. Agli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'articolo 2433-bis del codice civile compete lo stesso regime fiscale dell'utile distribuito o che sarebbe stato distribuito dall'assemblea che approva il bilancio del relativo esercizio. Tali disposizioni, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, si applicano anche alle distribuzioni di utili relativi al periodo d'imposta chiuso antecedentemente al 31 dicembre 2003, deliberate prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale. Per ulteriori approfondimenti si veda la circolare n. 4 del 03 febbraio 2004 dell'Agenzia delle Entrate.

D. Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344, riforma dell'imposizione sul reddito delle società (art. 4, legge 7 aprile 2003, n. 80)

Interessi di mora

L'art. 4, lett. i), tra le disposizioni transitorie, prevede, in deroga allo Statuto del contribuente, che la norma di cui all'art. 109, comma 7, del nuovo Tuir, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'8 agosto 2002 facendo, tuttavia, salvi, per il medesimo periodo d'imposta, i comportamenti tenuti sulla base delle disposizioni del Tuir di cui al D.P.R. n. 917/86 vigenti fino alla data del 1° gennaio 2004.

Tale norma stabilisce, in deroga all'ordinario principio di imputazione per competenza dei componenti positivi e negativi del reddito d'impresa di cui al primo comma del medesimo art. 109, che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti (principio di cassa).

3. QUADRO CP – CONCORDATO PREVENTIVO – DATI DI RIFERIMENTO

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui all'articolo 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003 e modificato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 350 del 2003, inviando per via telematica la comunicazione di adesione redatta sul modello approvato il 4 febbraio 2004 (G.U. n. 33 del 10/2/2004) e che dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e redditi nel rispetto degli impegni assunti per fruire dei benefici del concordato preventivo.

I dati richiesti nel presente quadro sono necessari ai fini della determinazione dell'ammontare dei ricavi o compensi e del reddito di riferimento del periodo d'imposta 2001 nonché della determinazione dell'aliquota da applicare sulla quota di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo da assoggettare separatamente a tassazione agevolata.

Nell'ipotesi di adesione da parte dello stesso soggetto a due distinti concordati per effetto dello svolgimento nello stesso periodo d'imposta di attività sia di impresa che di lavoro autonomo, devono essere compilati due distinti moduli CP.

Per chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale cfr. circolare n. 5/E del 4/2/2004 e risoluzione n. 37/E del 12/3/2004.

Si precisa che al concordato preventivo sono ammessi anche i soggetti che continuano l'attività a seguito di successione mortis causa ovvero di donazione dell'azienda, avvenuta nel corso del 2001 o del 2002. Nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto nel corso del 2001 i dati da prendere a base per l'applicazione del concordato si ottengono cumulando i ricavi ed il reddito realizzati dal dante causa nella frazione di anno antecedente il trasferimento con quelli realizzati nella frazione di anno successiva dal beneficiario. In tale ipotesi i dati richiesti debbono essere esposti separatamente utilizzando due moduli.

SEZIONE REDDITI

Importi di riferimento relativi al periodo d'imposta 2001

In tale particolare fattispecie, nella sezione "Concordato" del quadro relativo alla categoria di reddito interessata va riportata la somma degli importi del rigo CP15 dei due moduli.

Nel **rigo CP1** va indicata la data della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta ricezione della comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo biennale.

Nel **rigo CP2** nella casella 1, va indicato:

- il codice **1**, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo precedente la successione o la donazione;
- il codice **2**, nel caso in cui il modulo riporti i dati relativi al periodo successivo la successione o la donazione;

Le caselle 2 e 3 vanno barrate per evidenziare la categoria di reddito interessata dalla comunicazione di adesione.

Nel caso in cui il reddito 2001 sia stato prodotto, in tutto o in parte, da soggetto diverso dal dichiarante (per successione mortis causa o donazione), nel **rigo CP3** va indicato il codice fiscale del soggetto diverso dal dichiarante.

Nel **rigo CP4**, nella **colonna 1**, va riportato il codice di attività indicato nella dichiarazione relativa all'anno 2001; nella **colonna 2**, il corrispondente codice di attività desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche in vigore dal 1/1/2004 **ATECOFIN 2004**. In caso di esercizio di più attività, indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente in relazione ai ricavi e compensi conseguiti.

Nel **rigo CP5**, va indicato l'importo dei ricavi o compensi di riferimento puntuale derivanti dall'applicazione del software Ge.Ri.Co. utilizzato per l'applicazione degli studi di settore, per il periodo d'imposta 2001, ovvero, relativamente ai parametri, il valore previsto ai fini dell'adeguamento in dichiarazione. Tale campo non deve essere compilato dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale nel 2001 non erano stati approvati studi di settore o parametri, ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dell'applicazione di detti strumenti presuntivi.

Nel **rigo CP6, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalla dichiarazione UNICO 2002 (per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo l'importo di rigo RE5; per i soggetti esercenti attività d'impresa in regime di contabilità semplificata l'importo di rigo RG2, colonna 3, maggiorato dell'importo di rigo RG3 e di quello al rigo RG4, colonna 3; i soggetti in regime di contabilità ordinaria dovranno, invece, far riferimento all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, commi 1 e 2 del TUIR, eventualmente aumentato dei corrispettivi non annotati nelle scritture contabili esposti nel rigo RF9, colonna 3 di UNICO 2002). In **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito così come esposto nella dichiarazione UNICO 2002 al rigo RE20 o RG25 o RF39.

Nel **rigo CP7, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati per la definizione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 7 della legge n. 289 del 2002.

In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente ai maggiori valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo CP8, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori importi dichiarati per l'integrazione del reddito di lavoro autonomo o d'impresa relativo al periodo d'imposta 2001 ai sensi dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002. Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla natura delle poste che sono state oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti che interessino poste diverse. In **colonna 2**, va indicato l'importo del maggior reddito conseguente all'integrazione operata (in dipendenza dei maggiori ricavi indicati in colonna 1 o di altri componenti positivi o negativi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo). Si precisa, a tal proposito, che con l'indicazione in questo quadro il dichiarante opera una scelta in relazione alla categoria di reddito che è stata oggetto di integrazione, con la conseguenza che, in caso di controllo, lo stesso importo non potrà essere utilizzato per impedire o attenuare gli effetti di accertamenti su categorie di reddito diverse.

Nel **rigo CP9, colonna 1**, i contribuenti che hanno definito il periodo d'imposta 2001 in base al disposto dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002 devono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP10, colonna 1**, i contribuenti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 52 della legge n. 350 del 2003 e non hanno definito il periodo d'imposta 2001, de-

vono indicare la differenza, se positiva, tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e quello esposto al rigo CP6, colonna 1. L'importo del rigo CP6, colonna 1, va aumentato degli esiti degli eventuali accertamenti divenuti definitivi esposti nel rigo CP11, colonna 1. In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP11, colonna 1**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi o compensi che derivano da accertamenti divenuti definitivi anche a seguito di adesione ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 1997 o di definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge n. 289 del 2002.

In **colonna 2**, va riportato l'importo del maggior reddito derivante dagli accertamenti divenuti definitivi.

Nel **rigo CP12, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori ricavi o compensi che derivano dall'adeguamento agli studi di settore o ai parametri effettuato anteriormente alla presentazione della comunicazione di adesione al concordato preventivo mediante assolvimento delle relative imposte. Detto importo deve risultare pari alla differenza tra l'importo evidenziato al rigo CP5 e la somma di quelli esposti alla colonna 1 dei righe CP6, CP8, CP11.

In **colonna 2**, va riportato l'importo già indicato in colonna 1.

Nel **rigo CP13, nelle rispettive colonne 1 e 2**, vanno indicati gli importi risultanti dalla somma dei righe da CP6 a CP12.

Nel **rigo CP14, colonna 1**, va indicato l'importo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. c), d), e) ed f) del TUIR già compreso in quello esposto nel rigo CP13, dal quale va poi detratto in applicazione del comma 14, dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, ai fini dell'esatta determinazione dei ricavi da prendere a base per l'applicazione delle maggiorazioni previste dal comma 4, del medesimo art. 33 (cfr. circolare n. 5/E del 4 febbraio 2004, par. 3.1.1). Tale importo opera come variazione in diminuzione dei ricavi o compensi.

Nel **rigo CP14, colonna 2**, va indicato l'importo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che hanno influito sulla determinazione del reddito imponibile, come, ad esempio, l'agevolazione c.d. Tremonti-bis di cui all'art. 4, della legge n. 383 del 2001. Tale importo opera come variazione in aumento del reddito.

Nel **rigo CP15, colonna 1**, va indicata la differenza tra l'importo del rigo CP13, colonna 1 e l'importo del rigo CP14, colonna 1.

In **colonna 2** va indicata la somma degli importi del rigo CP13, colonna 2, e del rigo CP14, colonna 2.

Gli importi del rigo CP15 vanno riportati nelle sezioni "Concordato" dei quadri relativi alla categoria di reddito concordata.

SEZIONE IVA

Dati relativi all'adeguamento

I **righe da CP16 a CP18** sono riferiti ai dati relativi al periodo d'imposta 2001 e non devono essere compilati dai soggetti che svolgevano un'attività per la quale non erano stati approvati studi di settore o parametri ovvero per la quale sussistevano cause di esclusione dall'applicazione di detti strumenti presuntivi.

La casella del **rigo CP16** va barrata in caso di volume d'affari congruo agli studi di settore o parametri in base alla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001, ovvero a seguito di adeguamento dello stesso mediante versamento effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno.

La casella del **rigo CP17** va barrata qualora la congruità del volume di affari agli studi di settore o ai parametri sia derivata da accertamenti divenuti definitivi e/o da adesione agli istituti definitivi di cui agli artt. 7, 8 o 9 della legge n. 289 del 2002 e all'art. 2, comma 52, della legge n. 350 del 2003.

Il **rigo CP18** va compilato dai soggetti con volume di affari non congruo ai fini degli studi di settore o parametri per l'anno 2001, i quali abbiano provveduto all'adeguamento ai sensi dell'art. 33, comma 5, del D.L. n. 269 del 2003, mediante versamento della relativa imposta anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione; in **colonna 1**, va indicata la differenza tra il volume di affari determinato in base all'applicazione degli studi di settore o parametri e quello risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2001; in **colonna 2**, l'aliquota media che è stata applicata all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata, al fine di determinare l'importo versato da indicare in **colonna 3**.

Nel **rigo CP19, colonna 1**, va indicato l'importo dei maggiori corrispettivi che derivano dall'allineamento dei ricavi o compensi dichiarati per il periodo d'imposta 2003 ai ricavi minimi previsti ai fini del concordato preventivo.

In **colonna 2**, va indicata l'aliquota media da applicare all'importo di colonna 1, calcolata secondo la formula sotto indicata (vedi circolari n. 5/E del 2003 e n. 117/E del 1996).

In **colonna 3**, va indicata la relativa imposta da versare entro il termine di presentazione della dichiarazione UNICO 2004.

$$\text{Aliquota media} = \frac{\text{IVA operazioni imponibili} - \text{IVA cessione beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari} + \text{altre operazioni non soggette IVA} + \text{operazioni non soggette a dichiarazione}}$$

PROSPETTO
Verifica del limite del reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativi al periodo d'imposta 2001 per la determinazione dell'aliquota agevolata applicabile (art. 33, c. 7, D.L. n. 269/2003)

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che hanno aderito al concordato preventivo per la corretta determinazione nel quadro RN del reddito agevolato in relazione all'entità dei redditi di riferimento dell'anno 2001, come determinati nel presente quadro. In particolare i dati da indicare nel prospetto consentono di determinare l'aliquota agevolata applicabile al reddito del 2003, tenendo conto della particolare ipotesi in cui il dichiarante consegua redditi di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilate. Si rammenta infatti che l'adesione al concordato preventivo offre la possibilità alle persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo di applicare, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, l'aliquota agevolata sul maggior reddito dichiarato rispetto a quello del 2001, nella misura del 23 per cento o del 33 per cento a seconda che il reddito di riferimento del 2001 sia, rispettivamente, non superiore a 100.000 euro, ovvero superiore a tale limite.

In caso di contemporaneo esercizio di attività d'impresa e di lavoro autonomo, il predetto limite di 100.000 euro deve essere considerato distintamente per ciascuna delle citate attività.

Trattandosi di un prospetto riepilogativo, in caso di compilazione di più moduli CP, i dati devono essere riportati sul modulo n. 1.

Nel **rigo CP20** va indicato, nelle rispettive colonne, l'ammontare del reddito di lavoro autonomo o del reddito d'impresa conseguito dal dichiarante a titolo individuale nel periodo d'imposta 2001 (corrispondente a quanto indicato in colonna 2 del rigo CP15).

Nel **rigo CP21**, va indicato il reddito di partecipazione in società di persone o soggetti ad esse assimilati che hanno aderito al concordato preventivo, conseguito nel 2001, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali.

Si precisa che ciascuna quota va rideterminata in ragione della percentuale di partecipazione posseduta al 31.12.2003.

Nel **rigo CP22** vanno riportati gli altri redditi di partecipazione conseguiti nel medesimo periodo d'imposta 2001, provenienti da società o associazioni professionali che non hanno aderito al concordato preventivo, distinguendo tra le due colonne la quota proveniente da società commerciali e quella proveniente da associazioni professionali. Si rammenta che gli importi vanno riportati anche nel caso in cui il dichiarante non risulti più socio al 31.12.2003.

Nel **rigo CP23** vanno riportati i totali delle rispettive colonne.

Di tali importi dovrà tenersi conto nel quadro RN (rigo RN1, colonne 1 e 2) quali redditi di riferimento dell'anno 2001 ai fini della corretta determinazione dell'aliquota agevolata applicabile del 23% o del 33% prevista dal comma 7 dell'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003.

4. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RE

Generalità

Vedere in APPENDICE, voce "Esercizio di arti e professioni"

Il **quadro RE** deve essere utilizzato per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **Sezione I** vanno dichiarati i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni indicati nel comma 1 dell'art. 49 del Tuir, rientranti nel regime analitico, i redditi di lavoro autonomo, rientranti nel regime forfetario di cui all'art. 3, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i redditi rientranti nel regime fiscale agevolato di cui agli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione di obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo;
- nella **Sezione II** vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir.

SEZIONE I

Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni

DETERMINAZIONE ANALITICA DEL REDDITO

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata **ATECOFIN 2004**, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul

sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività il codice deve essere riferito all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei compensi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Nel **rigo RE2, colonna 1**, vanno indicati i compensi convenzionali di cui all'art. 50, comma 8 bis, del Tuir percepiti dai volontari e cooperanti a seguito di rapporti intercorrenti con ONG, riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 L. n. 49/1987, come stabiliti dal decreto 17 settembre 2002, pubblicato sulla G.U. n. 239 dell'11 ottobre 2002, emanato dal Ministero degli Affari Esteri di concerto con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Per detti compensi non è riconosciuta la deducibilità delle spese e, pertanto, l'importo indicato deve essere riportato nel rigo RE23, colonna 2.

Nel **rigo RE2, colonna 2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero. Concorrono, altresì, i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione o anche di attività attribuita al professionista in ragione della sua particolare competenza anche se non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperti in società o enti, o ancora, compensi percepiti da un ingegnere amministratore di una società edile). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge n. 662 del 1996, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo. Non deve essere riportato in questa colonna l'importo eventualmente indicato in colonna 1.

Nel **rigo RE3, colonna 1**, va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. L'importo di cui a colonna 1 deve essere riportato nel totale indicato a colonna 2.

Nel **rigo RE3, colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di cui a colonna 1, l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4, colonna 3**, va indicato l'importo complessivo dei compensi non annotati nelle scritture contabili **comprensivo degli importi indicati in colonna 1 ovvero in colonna 2**, anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi delle disposizioni riguardanti:

- adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;
- adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore (art. 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

■ **adeguamento ai compensi minimi da concordato, da evidenziare in colonna 2 (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).**

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dell'importo evidenziato nel rigo RE26, colonna 2, rispetto all'importo risultante dalla somma dei rigi RE2, colonna 2, e RE3, colonna 2 al netto di quanto esposto in colonna 1 dello stesso rigo RE3.

TOTALE COMPENSI

Nel **rigo RE5**, va indicata la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, colonna 2, RE3, colonna 2 e RE4, colonna 3.

Nel **rigo RE6**, vanno indicati:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli ed euro 2.065,83 per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, vanno indicati:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione finanziaria per le autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un solo veicolo, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99 per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66 per i motocicli e euro 2.065,83 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa.

Nel **rigo RE8**, vanno indicati:

- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20 per le autovetture e gli autocaravan, euro 774,69 per i motocicli e euro 413,17 per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio relativi agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Vedere in APPENDICE, voce
"Ammortamento degli immobili
strumentali per l'esercizio
di arti e professioni"

Nel **rigo RE9**, vanno indicati:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, a condizione che quest'ultimo non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento, di competenza dell'anno, del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2003 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte o della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10**, vanno indicati, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'INPS) a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23 per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista.

Nel **rigo RE11**, va indicato l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo di tempo lo ha sostituito nella gestione dello studio. Si precisa, altresì, che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura.

Si ricorda che non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti, per il lavoro prestato o l'opera svolta, nei confronti dell'artista o professionista, in qualità di lavoratore dipendente o assimilato o di collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono, in tutto o in parte, i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, va indicato l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA.

Nel **rigo RE13**, vanno indicati i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**).

Nella **colonna 1 del rigo RE14** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti (**risultanti dalla differenza tra l'importo indicato al rigo RE5, e l'importo indicato a colonna 1 del rigo RE3**). Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Nella **colonna 1 del rigo RE15** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, va indicato il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, va indicato l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, **prorogata per effetto di successive disposizioni normative**, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito, corrispondente all'importo di rigo RS18.

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Nel **rigo RE18**, vanno indicati:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili), utilizzati esclusivamente per la trazione e limitatamente ad un solo veicolo, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;

- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, per un importo non superiore a euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (art. 91, comma 6, L. 289/2002). **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro.**

TOTALE SPESE

Nel **rigo RE19**, va indicato il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

La colonna 1 del rigo RE20 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di lavoro autonomo deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003, devono indicare nel rigo RE20, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando nel rigo RE17, l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001, indicando alla colonna 1 del rigo RE3 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Reddito (o perdita) delle attività professionali ed artistiche

Nel rigo RE20, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel rigo RE21, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RE20, colonna 2.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RE20, colonna 2 e quello esposto nel rigo RE27, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RE20, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RE27, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RE20.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RE27, colonna 2, al rigo RE21, va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RE20.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RE27, colonna 2, nel rigo RE21 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RE27 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RE20.

Il rigo RE22 deve essere compilato se si è verificata una delle seguenti situazioni:

- **Presentazione dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001 e successive modificazioni.** Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile.
- **Regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive.** L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto per le persone fisiche che intraprendono un'attività di lavoro autonomo la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi dell'art. 50 del Tuir.
- **Regime sostitutivo per le attività marginali.** L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti ministeriali e comunque non superiore a euro 25.823,00.

Vedere in APPENDICE, voce “Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo”

Vedere in APPENDICE, voce “Regime fiscale delle attività marginali”

Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito (rigo RE20, colonna 2), determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base al comma 4 dell'art. 14 della legge 388/2000 (da indicare a rigo RE2, colonna 2), nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 50 del Tuir (righe da RE6 a RE18), ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Le modalità con cui devono essere determinate le riduzioni dei ricavi in base agli studi di settore sono individuate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RE22** pertanto, va indicato:

a **colonna 1**:

- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 2**, va indicato :

- **in caso di codice 1 o 2**, l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al **15** o **20** per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo RE21 di questa dichiarazione e quello di rigo RE20 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo RE21.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

REDDITO (O PERDITA) AL NETTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

Nel **rigo RE23, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo esposto nel rigo RE21 e quello eventualmente riportato nel rigo RE22, colonna 3. Tale importo, aumentato di quanto eventualmente indicato nel rigo RE2, colonna 1, va sommato agli altri redditi Irpef e riportato nel quadro RN, rigo RN1, colonna 4.

In colonna 1 del rigo RE23, va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RE21 aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RE20 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RE27. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RE23.

L'importo di colonna 1 del rigo RE23 va riportato nel rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO

Nel **rigo RE24**, vanno dichiarati i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni ai quali si applica il regime di determinazione forfetaria di cui all'art. 3, comma 177, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, percepiti nell'anno;
- nella **colonna 2**, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'applicazione dell'aliquota del 78 per cento all'importo di colonna 1. Tale importo va indicato al netto dell'eventuale agevolazione prevista dalle già menzionate disposizioni di proroga dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 e aumentato dell'importo che deve essere recuperato a tassazione in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, come indicato nel rigo RE3, colonna 1. Tale reddito va sommato agli altri redditi Irpef e riportato al rigo RN1, colonna 4.

Nel **rigo RE25**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi indicati nella presente sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei compensi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Ritenute d'acconto

SEZIONE CONCORDATO

Nel rigo RE26, colonna 1, va indicato l'ammontare dei compensi del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito di lavoro autonomo. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RE27, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RE28 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

SEZIONE II

In questa sezione vanno dichiarati gli altri redditi di lavoro autonomo indicati nel comma 2 dell'art. 49 del Tuir.

Nel rigo RE29, indicare i proventi lordi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore, vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, articoli per riviste o giornali, ecc.). Se i citati proventi derivano da diritti acquisiti per successione o donazione, ovvero se i diritti sono stati acquisiti a titolo oneroso da terzi, vanno dichiarati nel quadro RL.

Nel rigo RE30, indicare i compensi lordi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali.

Nel rigo RE31, indicare l'ammontare lordo dei proventi percepiti dagli associati in partecipazione (anche in caso di cointeressenza agli utili di cui all'art. 2554 c.c.) il cui apporto consista esclusivamente in prestazioni di lavoro e gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata.

TOTALE COMPENSI, PROVENTI E REDDITI

Nel rigo RE32, indicare il totale dei compensi, indennità, proventi e redditi, sommando gli importi da rigo RE29 a rigo RE31.

Deduzioni forfetarie delle spese di produzione, dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RE29 e RE30

Nel rigo RE33, indicare la somma delle seguenti deduzioni forfetarie:

- 25 per cento dei proventi di rigo RE29;
- 15 per cento dei compensi di rigo RE30.

Totale netto compensi, proventi e redditi

Nel rigo RE34, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE32 e quello di rigo RE33. Sommare l'importo di rigo RE34 agli altri redditi dichiarati ai fini dell'Irpef e riportare il totale al rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.

Ritenute d'acconto

Nel rigo RE35, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese) sui compensi e redditi dichiarati in questa Sezione da riportare, sommato alle altre ritenute, al rigo RN25, colonna 2, del quadro RN.

5. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

L'imprenditore che esercita attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 può compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".

L'artigiano iscritto nell'apposito albo deve barrare la casella "Artigiani".

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito";
- e dei seguenti prospetti:
- **concordato**;

- dati di bilancio;
- conferimenti agevolati;
- prospetto dei crediti.

Nel rigo RF1, colonna 1, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le colonne 2 e 3 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del Frontespizio, nel rigo "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo I delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile (o alla perdita) risultante dal conto economico, da indicare rispettivamente nel **rigo RF2** o **RF3**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF4**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF26**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel **rigo RS2** del predetto prospetto, ed una variazione in aumento, da indicare nel **rigo RF4**, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel **rigo RS3** del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF4** vanno indicate le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 dello stesso Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, evidenziato nel **rigo RS4** del predetto prospetto, va indicato nel **rigo RF27** e quello della quota costante, evidenziata nel **rigo RS5** del

Redditi derivanti da partecipazioni in società

prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF5** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato ovvero non residenti con stabile organizzazione, si deve tener conto della quota di reddito (o di perdita) imputata all'impresa dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, da indicare nel **rigo RF6** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF29**), mentre l'ammontare degli utili (o delle perdite) imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF28** (o, in caso di perdita, nel **rigo RF24** tra le altre variazioni in aumento).

Redditi dei terreni e dei fabbricati

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Nei **righe RF8 e RF30** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF7** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione. Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari, sono rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali degli immobili sono rivalutate del 5 per cento.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusto il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c), del Tuir devono indicare:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario, per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF8** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF30** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

I soggetti che esercitano sui terreni l'allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir determinano il reddito della parte eccedente in misura forfetaria ai sensi del successivo art. 78 del Tuir, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi dell'art. 78 e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF24** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir (desunto dal quadro RD);
- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF30**, tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

a) tra le variazioni in aumento:

- nel **rigo RF7** il reddito agrario;
- nel **rigo RF8** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;

b) tra le variazioni in diminuzione:

- nel **rigo RF30** i soli ricavi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo devono indicare:

- nel **rigo RF8** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF30** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF7** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Si fa presente che nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel **rigo RF7** va indicato anche il reddito dominicale.

Nel **rigo RF9, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, **comprensivi degli importi esposti in colonna 1 ovvero in colonna 2**, qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;

■ Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;

■ **Adeguamento ai ricavi minimi da concordato (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), da evidenziare in colonna 2.**

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza dei ricavi emergenti dall'adeguamento al concordato preventivo corrispondente alla differenza tra il rigo RF55, colonna 2, e l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 del Tuir.

Nel **rigo RF10** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo (tenendo conto, in tal caso, della differenza).

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir.

Nel **rigo RF12** vanno indicate le imposte indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 1, del Tuir e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Nel **rigo RF13** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2:

- lett. c-quater), c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83;
- lett. c-octies), a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se di importo non superiore a euro 1.549,37;
- lett. c-nonies);
- lett. c-decies);
- lett. c-undecies).

Nel **rigo RF14** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir, e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni.

In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000,00 euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. **In merito al contenuto della comunicazione, vedere il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22/05/2003.**

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

Vedere in APPENDICE, voce "Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni"

Vedere in APPENDICE, voce "Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni"

Le minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

Nel **rigo RF15** va pertanto indicato l'ammontare delle minusvalenze non realizzate relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le quali sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi. Ne consegue che nel **rigo RF33** va indicata la variazione in diminuzione pari all'ammontare della quota costante.

Nel **rigo RF16** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili, di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile, relativa alle plusvalenze iscritte su beni patrimoniali, a decorrere dal periodo d'imposta 1997 e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001.

Si ricorda che gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RF17** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le spese relative a più esercizi, per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione.

Nei **rigi RF19** e **RF20** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Le svalutazioni e gli accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel **rigo RF24**.

Nel **rigo RF21** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel **rigo RF36**.

Nel **rigo RF22** va indicata la parte delle spese e altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF23** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o Territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7 bis, del Tuir.

Nel **rigo RF24, colonna 1**, va indicato l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. **Tale importo deve essere riportato in colonna 3.**

Nel rigo RF24, colonna 2, va indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, di cui all'art. 6 della legge n. 388 del 2000, che non ha concorso nei due periodi d'imposta precedenti a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito, qualora i beni oggetto di tali investimenti siano stati ceduti nel presente periodo d'imposta. Tale importo deve essere riportato in colonna 3.

Nel **rigo RF24, colonna 3**, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli (tenendo conto, in tal caso, della differenza); per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei

Vedere in APPENDICE, voce "Inedducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'azione accertatrice;

- gli accantonamenti per rischi e oneri o per altre finalità non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- le spese relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, per la parte eccedente l'importo deducibile per effetto dell'art. 65, comma 1, del Tuir. Vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Per entrambe le categorie di spese indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati, per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro;**
- l'ammontare della sopravvenienza passiva relativa alla regolarizzazione contabile di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002 effettuata, **anche per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350;**

Vedere in APPENDICE, voce "Spese per trasferte"

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **rigo RF25** va indicato il totale delle variazioni in aumento, risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RF4 a RF24.

Nel **rigo RF31** vanno indicati i proventi che sono stati imputati al conto economico quali componenti positivi che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito di impresa, compresi componenti positivi già assoggettati ad imposta sostitutiva.

Vedere in APPENDICE, voce "Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione"

Nel **rigo RF32** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio, spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel rigo RF34 vanno indicati, ai sensi dell'art.127-bis, comma 7, del Tuir e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati fino a concorrenza dei redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RF35** vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo.

Nel **rigo RF36**, vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- l'ammontare della sopravvenienza attiva relativa alla regolarizzazione contabile di cui all'art.14 della legge n. 289 del 2002, effettuata, **anche per il periodo di imposta 2002 ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350;**
- **l'ammontare del credito d'imposta spettante ai sensi del comma 6, dell'art. 14, della legge n. 289;**

Vedere in APPENDICE, voce
"Crediti d'imposta"

Vedere in APPENDICE, voce
"Accantonamenti ai fondi di
previdenza"

Vedere in APPENDICE, voce
"Spese per trasferte"

Vedere voce "Disposizioni anti-
elusivo in materia di crediti di
imposta" nelle
"Novità del reddito di impresa
e di lavoro autonomo"

Vedere voce
"Proroghe dell'agevolazione
c.d. Tremonti-bis e altri
interventi a favore delle
imprese colpite da eventi
meteorologici nel novembre
2002" nelle "Novità della
disciplina sul reddito d'impresa e
di lavoro autonomo".

- l'ammontare del credito d'imposta sui dividendi percepiti nell'esercizio dell'impresa, qualora esso sia stato imputato al conto economico, tenuto conto che il credito stesso, in base all'art. 14 del Tuir, è computato in aumento del reddito complessivo e va pertanto indicato nel rigo RN2 ai fini della determinazione del reddito imponibile Irpef; va altresì indicato, qualora imputato al conto economico, l'ammontare del credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi. Gli anzidetti crediti d'imposta vanno inoltre computati in diminuzione dell'imposta netta indicandoli nel rigo RN22 del quadro RN;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti.
- l'importo forfetario di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale.
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi, in contabilità ordinaria per opzione, devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
- In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta, per l'anno 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- **nella ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa alla distribuzione degli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003, va indicato il 60 per cento degli acconti sui dividendi percepiti nel periodo d'imposta.**

Nel **rigo RF37, colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce, per effetto delle proroghe, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge n. 383 del 2001, corrispondente all'importo di rigo RS18 **da riportare in colonna 4**.

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Vedere in APPENDICE, voce
"Detassazione degli
investimenti ambientali"

Nella colonna 2, deve essere indicata la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 corrispondente all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. Tale importo va riportato in colonna 4.

Nella colonna 3, deve essere indicato il periodo o i periodi di imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti secondo la seguente codifica:

1. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel primo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
2. se gli investimenti sono stati effettuati soltanto nel secondo periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
3. se gli investimenti sono stati effettuati in ambedue i periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati per la prima volta nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non deve essere indicato alcun codice.

Nella colonna 4, va indicato, oltre agli importi di colonna 1 e 2:

- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel rigo RF38 va indicato il totale delle variazioni in diminuzione, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RF26 a RF37.

Nel rigo RF39 va indicata la differenza tra rigo RF25 e rigo RF38. Se tale differenza è negativa va riportato il segno meno ("−").

Nel rigo RF40 va indicata la somma algebrica (se negativa, preceduta dal segno meno "−") tra l'importo dell'utile (rigo RF2) ovvero della perdita (rigo RF3) e l'importo di rigo RF39.

Nel rigo RF41 va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF40, assunto al netto delle erogazioni stesse.

Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), e c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 e 1.549,37. Qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determini altresì un importo inferiore ai limiti di cui alla lettera c-sexies) o c-octies), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF40 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel rigo RF42 deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel rigo RF43, colonna 2, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF40 e le erogazioni liberali di rigo RF41. Qualora nel rigo RF40 sia indicata una perdita, nel rigo RF43, colonna 2, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RF42.

La colonna 1 del rigo RF43 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti, in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RF43,

Vedere in APPENDICE, voce
"Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna va calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF37 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RF24 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno "-".

Nel rigo RF44, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RF43, colonna 2.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RF43, colonna 2 e quello esposto nel rigo RF56, colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RF43, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RF56, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RF43.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RF56, colonna 2, al rigo RF44, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RF43.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RF56, colonna 2, nel rigo RF44 colonna 3, va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RF56 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RF43.

Vedere voce "Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo"

La compilazione del rigo RF44 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente indicate qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RF44 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.

Nella colonna 2 del rigo RF44 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RF44 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Se nel rigo RF44, colonna 3, è indicata una perdita, tale perdita va riportata nel rigo RF48, colonna 2, al netto dell'eventuale importo indicato nel rigo RF47, colonna 2, se impresa coniugale. In tal caso, nel rigo RF52, colonna 2, va indicato zero e non devono essere compilati i rigi: RF45, RF46, RF49, RF50 e RF51.

Vedere in APPENDICE voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria" e "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Si fa presente che la perdita di rigo RF48, colonna 2, può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate. Altrimenti tale perdita deve essere indicata nel campo 6 del rigo RS10 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo.

Nel rigo RF45, colonna 3, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art.1 della legge n.383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF44, colonna 3 **maggiorato dell'importo di colonna 2, se compilato** e l'importo di rigo RF38 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche. Tale importo non deve comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero, indicare zero. Si precisa che la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.

Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al **15** per cento o, in caso di codice 2, l'imposta sostitutiva pari al **20** per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**.

Nel **rigo RF46, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF44, colonna 3, e quello di rigo RF45, colonna 3.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pari all'importo indicato nel rigo RF44, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RF43 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RF56. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RF46.

Nel **rigo RF47, colonna 2**, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge partecipante ad azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RF48, nelle colonne 1 e 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nelle rispettive colonne 1 e 2 dei rigi RF46 e RF47.

Nel **rigo RF49** va indicato il reddito assoggettabile ad aliquota ridotta, ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997, come risultante dal rigo RJ10.

Nel **rigo RF50, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF48, colonna 2 e quello di rigo RF49.

In colonna 1 va indicata la quota di reddito a determinazione separata di cui al rigo RF48, colonna 1. Si tenga presente che la quota di reddito assoggettabile ad aliquota ridotta può ridurre anche il reddito a determinazione separata dell'imposta.

Se l'importo di rigo RF50 colonna 2 è positivo, nel **rigo RF51, colonna 2**, va indicato fino a concorrenza, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzato per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno.

Nel **rigo RF52, nella colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF50, colonna 2, e quello di rigo RF51, colonna 2.

Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso va diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.

Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

Nel **rigo RF53, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti quando esse siano assunte nell'esercizio dell'impresa nonché il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a OICVM e a fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei rigi RN2 e RN22 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997; questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società che ha distribuito gli utili. Nella **colonna 2** va indicato il credito limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Si ricorda che gli altri crediti d'imposta vanno riportati nei rigi RN24 e RN28 del quadro RN.

Nel **rigo RF54** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2003, per la quota spettante all'imprenditore.

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite di impresa
in contabilità ordinaria"

Vedere in APPENDICE, voce
"Crediti d'imposta"

SEZIONE CONCORDATO

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RF55, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa. In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RF56, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero. In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RF57 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

Dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel rigo RF58 va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei rigi RF59 e RF60 va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel rigo RF61 va indicata la somma delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali cumulate nel corso dell'esercizio corrente e di quelli pregressi.

Nel rigo RF62 va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir.

Nei rigi RF63 e RF64 va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel rigo RF65 va indicato l'importo dei prelevamenti - al netto dei versamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno, per la parte che eccede il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio.

Nel rigo RF66 va indicato l'importo dei versamenti - al netto dei prelevamenti - effettuati dall'imprenditore nel corso dell'anno.

Nel rigo RF67 va indicato l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dei servizi di qualsiasi tipo.

Nel rigo RF68 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel rigo RF69 va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel rigo RF70 va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli articoli 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir nonché dalle prestazioni di servizi.

Nel rigo RF71 va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Nel rigo RF72, colonna 2, va indicato l'ammontare degli altri oneri di produzione e vendita; in colonna 1 deve essere indicata la quota di tali oneri relativa al lavoro dipendente e assimilato.

Nel **rigo RF73** va indicata la somma delle attività iscritte nello stato patrimoniale seguendo, per le immobilizzazioni materiali e immateriali i criteri di valutazione previsti dal D.Lgs. n. 127 del 1991 (al netto dei fondi di ammortamento).

Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto ai dati da indicare nel **rigo RF74**, nelle colonne da 1 a 4, si precisa che:

- nella **colonna 1** va indicato il codice fiscale della società conferitaria;
- nella **colonna 2** va indicato il valore fiscale riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- il valore da indicare nella **colonna 3** è quello riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
- l'importo da indicare nella **colonna 4** è quello della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Prospetto dei crediti

La compilazione del prospetto consente al contribuente di effettuare il necessario raccordo tra le svalutazioni dei crediti e gli accantonamenti agli appositi fondi operati in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali.

Ciò in quanto il parametro da assumere, in base all'art. 71, commi 1 e 2, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura dei rischi su crediti costituiti in conformità a disposizioni di legge, rimane il valore nominale o di acquisizione dei crediti, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti debbano essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto, nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF75**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta.

Nel **rigo RF76**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare delle perdite su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello delle perdite dedotte ai sensi dell'art. 66, comma 3, del Tuir che è comprensivo di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF77**, va indicata la differenza degli importi dei **righi RF75 e RF76**. Se l'importo di rigo **RF76** è superiore a quello di rigo **RF75** va indicato zero.

Nel **rigo RF78**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti, effettuati in bilancio, e in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle riprese di valore relative a crediti svalutati in precedenti esercizi.

Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo **RF78** non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF80 della medesima colonna.

Nel **rigo RF79** va indicato, **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF79, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF80 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF79.

Nel **rigo RF80**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti, al netto delle perdite dedotte sui medesimi crediti nel periodo d'imposta e in quelli precedenti, ai sensi dell'art. 66, comma 3, che è stato indicato in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, per i quali, tuttavia, non rilevano i predetti limiti percentuali.

6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RG

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero dagli imprenditori agricoli che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Gli esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir se nell'anno 2002 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a **euro 309.874,14**, se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a **euro 516.456,90**, se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività;

sempreché non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Il presente quadro va compilato anche:

- dai contribuenti di minori dimensioni ammessi alla semplificazione degli adempimenti contabili ai sensi dell'art. 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- dai contribuenti minimi che determinano forfaitariamente il reddito ai sensi dell'art. 3, commi da 171 a 185, di tale legge;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 dicembre 2000 n. 388;
- dai contribuenti che si avvalgono del regime agevolato per le attività marginali, ai sensi dell'art. 14 della citata legge.

Il quadro deve essere, altresì, compilato dai soggetti che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, adottando il regime di contabilità semplificata.

Si fa presente che gli esercenti imprese commerciali che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati nell'anno 2003 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito 2003, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "Attività di agriturismo".

I soggetti che esercitano attività artigiana, iscritti nell'apposito albo, devono barrare la casella "Artigiani".

Dati relativi all'attività

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente desunto dalla nuova tabella di classificazione delle attività economiche, denominata **ATECOFIN 2004, approvata con provvedimento del 23 dicembre 2003**. Si precisa che la nuova tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze **www.finanze.gov.it** e dell'Agenzia dell'Entrate **www.agenziaentrate.gov.it** unitamente al volume d'ausilio contenente le note esplicative e la tavola di raccordo tra la tabella ATECOFIN 1993 e ATECOFIN 2004.

In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3 del riga RG1**, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel riga "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto riga si vedano le istruzioni riportate nella parte I, al paragrafo "Generalità" del capitolo 1 "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS".

Determinazione del reddito

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

Nel **riga RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 53, comma 2, del Tuir).

Inoltre si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In **colonna 1**, dello stesso riga va indicato l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura. La **colonna 2** dello stesso riga va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, di cui alla legge n. 730 del 1985 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **riga RG22**, evidenziando in colonna 1, il 75 per cento dei ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **riga RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.

Non vanno indicati in questo riga i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve, inoltre tener conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Nel **riga RG4, colonna 3**, vanno indicati i componenti positivi non annotati nelle scritture contabili, **comprensivi degli importi esposti in colonna 1 ovvero in colonna 2**, qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle disposizioni riguardanti:

■ Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri (art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), da evidenziare in **colonna 1**;

■ Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore (art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146), da evidenziare in **colonna 1**;

■ **Adeguamento ai ricavi minimi da concordato (Art. 33, comma 4, lett. a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), da evidenziare in colonna 2.**

In tale colonna va indicata l'eventuale eccedenza di ricavi emergenti dall'adeguamento da concordato corrispondente alla differenza tra l'importo evidenziato nel riga RG39, colonna 2 e quello del riga RG2, colonna 3.

Nel **riga RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non infe-

Vedere in APPENDICE, voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi"

Vedere in APPENDICE, voce "Studi di settore"

Vedere voce "Concordato preventivo" nelle Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo"

Vedere in APPENDICE, voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa"

riore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive", contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS3 del quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS2, che si intendono rateizzare; inoltre, vanno indicate nello stesso rigo RG5 le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2003.

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, secondo periodo, del Tuir, il trasferimento di azienda per causa di morte o per atto gratuito a familiari non costituisce realizzo di plusvalenze dell'azienda stessa.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. n. 358 del 1997, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19%. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle "Plusvalenze e delle sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2003, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS4, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS5 del predetto quadro la quota costante.

In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS5 del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alla quota costante, imputabile al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale prospetto non va allegato alla dichiarazione, ma conservato dal contribuente fino al termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate può esercitare l'attività di accertamento.

Nel rigo RG9, indicare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'imprenditore partecipante ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC).

Nel **rigo RG10, colonna 1** va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Tale importo deve essere riportato nel totale esposto a colonna 2.

Nel **rigo RG10, colonna 2** vanno indicati, **oltre all'importo di cui a colonna 1**, gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;

Vedere in APPENDICE, voce
"Contributi o liberalità"

- **nella ipotesi prevista dall'art. 40, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativa alla distribuzione degli acconti sui dividendi deliberati ai sensi dell'art. 2433-bis del codice civile, successivamente al 30 settembre 2003, va indicato il 40 per cento degli acconti sui dividendi percepiti nel periodo d'imposta.**

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in locazione ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, ai sensi del disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998.

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (c.d. "strumentali per natura"), qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili o nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'IVA. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento di danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che trattasi di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è stata richiesta la tassazione separata), con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili nell'ipotesi in cui il costo dei beni viene registrato al lordo dei contributi ricevuti;
- interessi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Gli interessi, premi e altri frutti derivanti da tali titoli conseguiti nell'esercizio di attività commerciali che sono stati assoggettati ad imposta sostitutiva concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG11**, va indicato il totale dei componenti positivi, risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG10.

Nel **rigo RG12**, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale, anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, legge n. 289 del 2002 **effettuata, per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350.**

Nel **rigo RG13**, vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2003 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito di regolarizzazione contabile di cui all'art. 14, legge n. 289 del 2002, per il periodo di imposta 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 47, della Legge 24/12/2003 n. 350.**

Nel **rigo RG14**, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Vedere nell'APPENDICE del Fascicolo 1 la voce "Comuni ad alta densità abitativa"

Vedere in APPENDICE, voce "Contributi o liberalità"

Nel **rigo RG15**, va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, assimilato ed autonomo.

In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali;
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. Ai sensi del comma 1-quater dello stesso art. 62, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, possono dedurre un importo di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80**, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto;
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir.

Non sono ammesse deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età, o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all'impresa di cui al comma 4 dell'art. 5 del Tuir.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente all'annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG16**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG17**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati.

Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa; tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Nel **rigo RG18**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46.

Nel **rigo RG19**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n. 448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo.

Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Vedere in APPENDICE, voce "Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato"

Nel **rigo RG20**, vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto dell'esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo.

Nel rigo RG21, vanno indicati, fino a concorrenza del rigo RG9, gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'imprenditore partecipante, ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC), nei limiti dell'ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata (quadro RM).

Nel **rigo RG22, colonna 2**, vanno indicati, oltre all'importo di colonna 1, gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righe, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG19;
- le imposte deducibili e i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi.
Ai sensi dell'art. 74 del Tuir, tale voce comprenderà:
 - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
 - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
 - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti;

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79, comma 7, del Tuir agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 6.197,48 euro; 1 per cento dei ricavi oltre 6.197,48 euro e fino a 77.468,53 euro; 0,50 per cento dei ricavi oltre 77.468,53 euro e fino a 92.962,24 euro;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2003, tale deduzione è pari a euro **35,28** per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro **57,85** per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94 per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
 - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80;
 - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80 e fino a euro 2.065.827,60;
 - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60.

La deduzione spetta per le imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto (quali, ad esempio, gestione di bar, officina e altre prestazioni di servizi);

Vedere in APPENDICE, voce "Disposizioni in materia di autotrasporto"

Vedere in APPENDICE, voce "Esercenti impianti di distribuzione di carburante"

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater), c-septies), c-nonies), e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Sono altresì deducibili dal reddito, ai sensi della lett.c-decies), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'art. 114 del Tuir effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca, e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art. 65 del Tuir nei limiti ivi indicati;
- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- la somma pari al 50 per cento della rendita catastale degli immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per uso personale o familiare dell'imprenditore, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
- l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi. **Si rammenta che la deducibilità si applica per le spese sostenute dai datori di lavoro con riferimento ai micro-nidi ed ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti sia dai comuni che dai datori di lavoro.**

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel caso in cui il contribuente fruisca, per effetto delle proroghe, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 383 del 2001, nel **rigo RG23, colonna 1**, deve essere indicato il reddito d'impresa detassato, corrispondente all'importo evidenziato nel rigo RS18.

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Vedere in APPENDICE, voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca"

Nel **rigo RG23, colonna 2**, va indicato, oltre all'importo di colonna 1:

- l'80 per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento (pari al 70 per cento dell'80 per cento) del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG12 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi, indicato nel rigo RG11, ed il totale dei componenti negativi indicato nel rigo RG24.

Nel **rigo RG26**, va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alle lettere c-sexies), c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, e 1.549,37. In questi casi, qualora applicando le percentuali al reddito dichiarato si determinino importi inferiori ai limiti di cui alla lettera c-sexies) o c-octies), la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG25 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG28, colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e le erogazioni liberali di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28, colonna 2, deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG27.

La colonna 1 del rigo RG28 interessa esclusivamente i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo.

Infatti in merito all'applicazione del regime del concordato preventivo, il reddito di impresa deve essere assunto senza tener conto delle riduzioni conseguenti all'applicazione di norme che prevedono agevolazioni limitate ad un determinato periodo di tempo. Dette agevolazioni, infatti, costituiscono un elemento di disomogeneità nel raffronto dei dati del periodo d'imposta in corso e del periodo di riferimento.

Pertanto, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione di cui all'art. 33 del D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla L. n. 326 del 2003 devono indicare nel rigo RG28, colonna 1, l'ammontare complessivo degli incentivi fiscali di portata temporale limitata che ha influito sulla determinazione del reddito. Si precisa che l'ammontare da indicare nella citata colonna dovrà essere calcolato tenendo conto, altresì, delle somme riprese a tassazione in applicazione delle norme antielusive collegate ai citati incentivi. Ad esempio un soggetto che ha usufruito dell'agevolazione di cui all'art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG23 l'importo di 100 ed ha applicato la norma antielusiva prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 della legge n. 383 del 2001 indicando alla colonna 1 del rigo RG10 l'importo di 80, dovrà esporre nella presente colonna l'importo di 20. Qualora le somme derivanti dall'applicazione delle norme antielusive siano di ammontare superiore rispetto agli incentivi, l'importo netto deve essere preceduto dal segno “-”.

Nel rigo RG29, colonna 3, il soggetto che non ha aderito al concordato biennale deve riportare l'importo già indicato nel rigo RG28, colonna 2.

Il soggetto che ha aderito al concordato preventivo, nel caso in cui non sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, deve riportare l'importo maggiore tra quello indicato nel rigo RG28, colonna 2 e quello esposto nel rigo RG40 colonna 2.

Qualora sia stata compilata la colonna 1 del rigo RG28, il contribuente deve procedere al confronto tra l'ammontare indicato al rigo RG40, colonna 2, e la somma algebrica degli importi esposti alle colonne 1 e 2 del rigo RG28.

Ove la predetta somma sia maggiore o uguale all'importo di rigo RG40, colonna 2, al rigo RG29, colonna 3 va riportato l'ammontare indicato nella colonna 2 del rigo RG28.

Qualora invece la somma algebrica citata sia inferiore all'importo di rigo RG40, colonna 2, nel rigo RG29 colonna 3 va indicata la differenza tra l'importo esposto alla colonna 2 del rigo RG40 e quello evidenziato alla colonna 1 del rigo RG28.

La compilazione del rigo RG29 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente esposte qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 3 del rigo RG29 va invece indicato nella colonna 1 di tale rigo.

Nella colonna 2 del rigo RG29 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

Contribuenti che hanno aderito al Concordato Preventivo

Vedere voce “Deduzione a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli Comuni di montagna” nelle “Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo”

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito da allevamento di animali (quadro RD) la predetta deduzione va indicata in colonna 2 del rigo RG29. La deduzione va indicata al netto di quanto eventualmente esposto nel rigo RD7, colonna 2, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro. Pertanto l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RG29 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Il rigo RG30 deve essere compilato nei seguenti casi:

- **Presentazione di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 1 della Legge 383/2001**. Si precisa che il regime previsto da tale disposizione è inapplicabile ai contribuenti che già godono di altri regimi fiscali sostitutivi o che comunque consentono una determinazione forfetaria del reddito imponibile. Per le persone fisiche la determinazione del reddito agevolato per effetto della dichiarazione di emersione va effettuata al lordo delle eventuali perdite relative ai periodi di imposta precedenti.
- **Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali**. L'art. 13 della Legge 388/2000 ha previsto, per le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa la possibilità di avvalersi per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef nella misura del 10 per cento applicata sul reddito di impresa determinato ai sensi dell'art. 79 del Tuir.
- **Regime fiscale delle attività marginali**. L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un regime fiscale agevolato per le persone fisiche esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che nel periodo di imposta precedente abbiano conseguito un ammontare di ricavi non superiore al limite stabilito con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque non superiore a 25.822,84 euro. Il beneficio consiste nell'assoggettamento del reddito, che si determina tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi dell'art. 79 del Tuir, ad un'imposta sostitutiva dell'Irpef pari al 15 per cento. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"

Vedere in APPENDICE, voce "Regime fiscale delle attività marginali"

Pertanto in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al **secondo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al **terzo** periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 3** in riferimento all'adozione del regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali;
- il **codice 4** in riferimento all'adozione del regime fiscale delle attività marginali.

In **colonna 3**, va indicato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva corrispondente:

- **in caso di codice 1 o 2**, alla differenza tra l'importo di rigo **RG29, colonna 3**, maggiorato dell'importo di colonna 2 del rigo RG29 (se compilata) e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Persone Fisiche, secondo i limiti e le modalità previste dalla legge. Se l'importo è minore di zero, indicare zero.
- **in caso di codice 3 o 4**, all'importo di rigo **RG29, colonna 3**.

Per le ipotesi sopra indicate, in caso di perdita, in colonna 3 va riportato zero.

In **colonna 2**, va indicato:

- **in caso di codice 1 o 2**, l'imposta sostitutiva pari rispettivamente al **15** o **20** per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802**;
- **in caso di codice 3**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4025**;
- **in caso di codice 4**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 4026**;

Nel rigo RG31 va indicato, in **colonna 2**, il reddito di impresa, risultante dalla differenza tra l'importo esposto nel rigo RG29, colonna 3 e quello eventualmente riportato nel rigo RG30, colonna 3.

In **colonna 1** va indicata la quota di reddito da assoggettare a determinazione separata dell'imposta ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto legge n. 269 del 2003. Detta quota è pa-

ri all'importo indicato nel rigo RG29, colonna 3, aumentato, se presente, dell'importo esposto in colonna 1 del rigo RG28 e diminuito del valore esposto in colonna 1 del rigo RG40. Tale importo non può eccedere quello indicato in colonna 2 dello stesso rigo RG31.

Contribuenti minimi

Il reddito delle imprese minime, di cui alla legge n. 662 del 1996 è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari, di competenza dell'esercizio:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento.

Nel **rigo RG32**, compilato esclusivamente dalle imprese minime, va indicato:

- nella **colonna 1** l'ammontare del volume d'affari, aumentato dei corrispettivi di competenza dell'esercizio e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA (ad esempio operazioni escluse o prive del requisito di territorialità) nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari percepiti nell'esercizio;
- nella **colonna 2** la percentuale di redditività applicabile all'ammontare indicato nella precedente colonna, pari al 75 per cento per imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi o al 61 per cento per imprese aventi per oggetto altre attività;
- nella **colonna 5** il reddito (o la perdita), pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 2 al totale di colonna 1, ridotto del reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1** della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG23, colonna 1 e aumentato dell'importo che **deve essere recuperato a tassazione, in base al comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, da indicare nel rigo RG10, colonna 1.**

La compilazione del rigo RG32 segue modalità diverse qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In tal caso il reddito determinato secondo le modalità descritte in riferimento alla colonna 5 del rigo RG32 va invece indicato nella colonna 3 di tale rigo.

In colonna 4 del rigo RG32 va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 3 con un massimo di euro 3.000.

Pertanto l'importo da indicare a colonna 5 del rigo RG32 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 3 e la deduzione indicata a colonna 4.

Qualora alla formazione del reddito complessivo concorra anche un reddito da allevamento di animali (quadro RD) la predetta deduzione non potrà che essere riconosciuta fino alla concorrenza dell'importo di 3.000 euro, per cui in colonna 4 del rigo RG32 tale deduzione andrà indicata al netto di quanto eventualmente esposto nel rigo RD7, colonna 2.

Nel **rigo RG33, colonna 2**, vanno indicate le quote spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria, risultanti dall'apposito prospetto contenuto nel quadro RS, tenendo presente che, ai sensi dell'art. 5 del TUIR, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

In colonna 1, va indicata la parte del reddito, già compresa in colonna 2, da assoggettare a determinazione separata dell'imposta.

Nel rigo RG34, colonna 1, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 1 e RG33, colonna 1.

In colonna 2, va indicata la differenza tra gli importi esposti nel rigo RG31, colonna 2 (ovvero RG32, colonna 5, nel caso di contribuente minimo) e l'importo di rigo RG33, colonna 2.

Se l'importo di rigo **RG34 colonna 2** è positivo, nel **rigo RG35 colonna 2**, va indicato fino a concorrenza di tale importo, l'ammontare delle perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) aumentato dell'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**. L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate.

Nel **rigo RG36**, nella **colonna 2**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG34, colonna 2 e quello di rigo RG35, colonna 2.

Vedere in APPENDICE, voce "Regime forfetario dei contribuenti minimi"

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite di impresa in contabilità ordinaria"

Si tenga presente che le perdite possono essere dedotte anche dal reddito a determinazione separata dell'imposta. In tal caso andrà diminuito in misura corrispondente anche l'importo da esporre nella colonna 1.

Tali importi vanno riportati nelle rispettive colonne del rigo RN1, secondo le istruzioni ivi fornite.

Nel **rigo RG37, colonna 3**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi percepiti in relazione alle partecipazioni in società ed enti che costituiscono beni relativi all'impresa. L'importo di detto rigo deve essere riportato nei righe RN2 e RN22 del quadro RN.

Nella **colonna 1**, va indicato il credito di imposta riferibile agli utili la cui distribuzione è stata deliberata, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "matri", derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali continua ad applicarsi il regime dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica recata dal D.Lgs. n. 467 del 1997 (questo dato va desunto dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società residente che ha distribuito gli utili). Nella **colonna 2** va indicato il credito di imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis, del Tuir.

Nel **rigo RG38** va indicato l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa nel periodo d'imposta 2003, per la quota spettante all'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

SEZIONE CONCORDATO

La presente sezione va compilata dai soggetti che hanno inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo ai sensi del comma 15 dell'articolo 33 del Decreto legge n. 269 del 2003, convertito dalla Legge n. 326 del 2003. I dati richiesti sono necessari ai fini della determinazione dell'importo minimo dei ricavi e del reddito da esporre nella dichiarazione.

Nel rigo RG39, colonna 1, va indicato l'ammontare dei ricavi del periodo di imposta 2001, di cui al rigo CP15, colonna 1, del quadro CP, relativo al reddito d'impresa.

In colonna 2, va indicato l'importo di colonna 1, incrementato dell'8 per cento.

Nel rigo RG40, colonna 1, va indicato l'ammontare del reddito del periodo di imposta 2001 di cui al rigo CP15, colonna 2, del quadro CP. In caso di valore negativo, indicare zero.

In colonna 2 va indicato l'importo di colonna 1, incrementato del 7 per cento, con un minimo di mille euro.

La casella del rigo RG41 deve essere barrata dai soggetti che, pur avendo inviato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo, non dichiarano nel presente modello ricavi o compensi e reddito adeguati ai valori minimi.

7. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RD

Generalità

Il quadro RD deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui all'art. 29, comma 2, lett. b), del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del citato Tuir.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo allevato in eccedenza il valore medio del reddito agrario, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati, sono stati stabiliti con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 dicembre 2003 di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali pubblicato nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003.**

Al riguardo, con riferimento al biennio **2003/2004** è stato stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle ta-

**Schema
per la determinazione
del reddito agrario
complessivo
normalizzato e
del numero dei capi
ridotti all'unità
di misura**

belle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto, e riportate nelle istruzioni relative al presente quadro. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutti i soggetti che esercitano attività di allevamento, indipendentemente dal regime di contabilità (ordinaria o semplificata) nel quale già si collocano, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, di altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegate al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento non rispondenti alle condizioni sopra richiamate deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione nell'apposito quadro RF ovvero nel quadro RG.

Va infine precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 del Tuir non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lett. b), comma 2, dell'art. 29 del Tuir secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione determinando in tal caso il reddito nel quadro RF oppure nel quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo, che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

Nel predetto schema di calcolo vanno indicati:

- nella **Sezione I**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A);
- nella **Sezione II**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

SEZIONE I

- nelle **colonne 1 e 2**, devono essere riportati gli importi (non arrotondati) dei redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti o condotti in affitto sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge;
- nella **colonna 3**, va riportato il totale di colonna 1 e colonna 2;
- nella **colonna 4**, deve essere indicato il risultato del prodotto tra l'importo di colonna 3 e il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato, che costituisce il reddito agrario normalizzato del terreno suddiviso per fasce di qualità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari, risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, sono rivalutati del 70 per cento.

SEZIONE II

- nelle **colonne 1 e 3**, deve essere riportato il numero degli animali allevati delle diverse specie, quali risultano dal registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, alla cui tenuta sono obbligati coloro i quali svolgono attività di allevamento di animali eccedente i limiti dell'art. 29 del Tuir;
- nelle **colonne 2 e 4** deve essere indicato il prodotto del numero degli animali allevati per il coefficiente di normalizzazione a fianco indicato.

Nel caso di impresa di allevamento esercitata su terreni che in catasto risultano interamente o in parte intestati al coniuge del titolare dell'attività, i redditi agrari degli stessi terreni, allorché questi ultimi costituiscano beni oggetto di comunione legale, devono essere esposti nella Sezione I, ai fini della determinazione del numero degli animali allevabili entro i limiti del reddito agrario.

Per determinare il reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, deve essere indicato:

- nel **rigo RD1**, il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione II del predetto schema di calcolo;

**Determinazione
del reddito**

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)			Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
		Dichiarante	Coniuge	Totale (col. 1 + col. 2)		
		1	2	3		
I					x 56,389	
II					x 32,222	
III					x 37,593	
IV					x 13,426	
V					x 11,934	
VI					x 1,00	
TOTALE A reddito agrario normalizzato						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2		4
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000		3	3,000
	Vitelli		250,000			9,500
	Suini da riproduzione		700,000			1,000
	Suinetti		20,000			21,500
	Suini leggeri da macello		200,000			3,375
	Suini pesanti da macello		300,000			25,000
	Poll. e fagiani da riproduzione		29,500			115,000
	Galline ovaiole		18,500			230,000
	Poll. da allevamento e fagiani		3,500			36,500
	Poll. da carne		2,375			320,000
	Galletto		1,000			200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000			250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500			125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000			1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000			500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000			200,000
	Faraone da riproduzione		14,500			200,000
	Faraone		3,000			175,000
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500			125,000
Totale parziale (riportare a col. 4)					Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)	

(*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(**) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento, posseduti sia dal dichiarante che, in caso di comunione legale, dal coniuge o condotti in affitto.

(***) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

- nel **rigo RD2**, il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione I del predetto schema di calcolo) moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir;
- nel **rigo RD3**, il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2;
- nel **rigo RD4**, il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato nel rigo RD3 e il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente, si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266) per il coefficiente di maggiorazione (pari a 2) previsto dal citato decreto. Detto coefficiente di maggiorazione 2 non deve applicarsi nel caso di allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. In tal caso in luogo di 0,058532 si applica il parametro 0,029266 e va barrata la casella "Impiego propri familiari".

Se il contribuente possiede, oltre a redditi derivanti dall'allevamento di animali di cui all'art. 78 del Tuir, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD il cui risultato deve confluire nel **quadro RF** apportando le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione. In tal caso non vanno compilati i rigi da RD5 a **RD11**.

Nel **rigo RD5**, va indicato l'importo che deve essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.

Vedere voce
"Proroghe dell'agevolazione
c.d. Tremonti-bis e altri
interventi a favore delle
imprese colpite da eventi
meteorologici nel novembre
2002" nelle "Novità della
disciplina sul reddito d'impresa e
di lavoro autonomo".

Nel **rigo RD6**, nel caso in cui il contribuente fruisca, **per effetto delle proroghe**, dell'agevolazione prevista dall'art. 4, **comma 1**, della legge 383 del 2001, va indicato il reddito d'impresa detassato, corrispondente all'importo evidenziato nel rigo RS18.

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.
In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

Se il contribuente oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi derivanti dall'esercizio di impresa (in regime di contabilità semplificata) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RG23, e non andrà compilato il presente rigo RD6. **Allo stesso modo non andrà compilato il rigo RD5, pertanto l'importo che deve essere recuperato a tassazione ai sensi del comma 6 del medesimo articolo va indicato nel rigo RG10, colonna 1.**

Nel rigo RD7, colonna 3, va indicata la somma degli importi indicati nei rigi RD4 e RD5, al netto dell'importo indicato al rigo RD6.

Vedere voce
"Deduzione a favore
delle imprese individuali
che svolgono attività nei piccoli
Comuni di montagna"
nelle "Novità della disciplina
sul reddito d'impresa
e di lavoro autonomo".

La compilazione del rigo RD7 segue modalità diverse rispetto a quelle precedentemente esposte qualora si abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 32, comma 4, della legge n. 289 del 2002, disposta a favore delle imprese individuali che svolgono attività nei piccoli comuni di montagna.

In questo caso vanno compilate anche le colonne 1 e 2 del rigo RD7.

In colonna 1 deve essere indicata la somma degli importi indicati nei rigi RD4 e RD5 al netto dell'importo indicato al rigo RD6.

Nella colonna 2 del medesimo rigo va indicata la deduzione spettante fino a concorrenza del reddito di impresa di cui alla stessa colonna 1 con un massimo di euro 3.000.

In tal caso, l'importo da indicare a colonna 3 del rigo RD7 è dato dalla differenza tra il valore esposto a colonna 1 e la deduzione indicata a colonna 2.

Si ricorda che nel caso in cui il contribuente sia titolare di altri redditi di impresa in regime di contabilità semplificata, l'importo di tale deduzione dovrà essere indicato al netto della deduzione esposta nel quadro RG.

Nel **rigo RD8** vanno dedotte le eventuali quote del reddito di cui a rigo RD7, colonna 3, spettanti ai collaboratori familiari o al coniuge di azienda non gestita in forma societaria.

Nel **rigo RD9** deve essere indicato il reddito dell'impresa di allevamento di spettanza del titolare, pari alla differenza tra l'importo del rigo RD7, colonna 3 e l'importo del rigo RD8, l'eventuale perdita può essere riportata nel rigo RH8 e per l'eccedenza nel rigo RS10 (o RS11 se trattasi di perdite riportabili senza limiti di tempo), senza compilare i rigi RD10 e RD11.

Vedere in APPENDICE, voce
"Perdite d'impresa
in contabilità ordinaria"

Nel **rigo RD10** deve essere indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone e soggetti equiparati esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza dell'importo di rigo RD9. Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RD9 può essere effettuata la compensazione con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, indicando quest'ultima anche in colonna 1.

Nel **rigo RD11** va indicata la differenza tra i rigi RD9 e RD10, colonna 2.

L'importo di rigo RD11 deve essere riportato, unitamente agli altri redditi, nel rigo RN1, colonna 4, del quadro RN.

Nel **rigo RD12** va indicato l'ammontare delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto subite dall'imprenditore, da riportare nell'apposito rigo del quadro RN.

8. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF e RG:

- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Imputazione del reddito dell'impresa familiare;
- Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno;
- Detassazione del reddito (art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001);
- Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel rigo RS1 va indicato il quadro di riferimento.

Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del prospetto relativo alle plusvalenze e sopravvenienze attive si rinvia alle istruzioni fornite relativamente ai **righi RG5 e RG6** del quadro RG e dei **righi RF4, RF5, RF26 e RF27** del quadro RF.

Prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare

Per compilare il prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare si precisa che, ricorrendo le condizioni specificate al paragrafo "Impresa familiare" contenuto nelle "Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG, RD e RS", il titolare dell'impresa può diminuire il reddito d'impresa dell'ammontare complessivo delle quote imputate ai familiari collaboratori, anche se non distribuite o distribuite solo in parte, tenendo conto che, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, ai collaboratori dell'impresa familiare non può essere attribuita una quota di reddito complessivamente superiore al 49 per cento.

Il titolare dell'impresa familiare deve, a tal fine, compilare il presente prospetto di imputazione del reddito dell'impresa familiare indicando, per ciascun collaboratore:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota di partecipazione all'impresa familiare espressa in percentuale;
- in **colonna 3**, la quota di reddito tassato ordinariamente;
- in **colonna 4**, la quota di reddito agevolabile ai fini Dit;
- in **colonna 5**, la differenza tra l'importo indicato a colonna 3 e quello esposto a colonna 4;
- in **colonna 6**, la quota di reddito a determinazione separata dell'imposta di cui all'art. 33 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (concordato preventivo), già compresa nell'importo indicato a colonna 5;
- in **colonna 7**, la quota di reddito minimo di riferimento di cui all'art. 33, c. 4 del decreto legge n. 269, di cui ai righi RG40, colonna 2 o RF56, colonna 2, corrispondente alla quota di reddito da assoggettare obbligatoriamente a contribuzione previdenziale ai sensi del comma 7 del medesimo art. 33;
- in **colonna 8**, la quota delle ritenute d'acconto;
- in **colonna 9**, la quota del credito d'imposta ordinario;
- in **colonna 10**, la quota del credito d'imposta limitato.

Il titolare dell'impresa familiare, apponendo la firma nel frontespizio oltre a sottoscrivere la dichiarazione, attesta anche che le quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa in modo continuativo e prevalente nell'anno 2003.

Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria"

Il **rigo RS10**, è riservato ai contribuenti che nel periodo dal 1998 al 2003 hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria, indicate nel quadro RF, (o indicate nel quadro RD, nel solo caso di perdite derivanti dalla detassazione del reddito operata per effetto delle proroghe dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001) e ai soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria che hanno conseguito perdite derivanti dalla partecipazione nelle società stesse.

Nelle **colonne da 1 a 6** devono essere indicate le perdite non compensate dei periodi di imposta indicati nel prospetto.

Gli importi da indicare devono essere al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione per la definizione degli anni pregressi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sempreché non si sia proceduto all'affrancamento delle perdite ai sensi dell'art. 9, comma 7, della citata legge n. 289. Tale precisazione si riferisce anche alle perdite di cui al successivo rigo RS11.

Inoltre gli importi da indicare nei righi RS10 e RS11 devono essere esposti al netto della parte non più compensabile dai contribuenti che, per effetto dell'adesione al concordato

preventivo, abbiano proceduto all'adeguamento dei ricavi o compensi ai valori risultanti dall'applicazione dei parametri o degli studi di settore per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 (art. 33, comma 5, D.L. 269 del 2003). Per ulteriori chiarimenti vedasi la risoluzione n. 37/E del 12 marzo 2004.

Vedere in APPENDICE, voce "Perdite riportabili senza limiti di tempo"

Prospetto per la determinazione del reddito detassato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383/2001

Vedere voce "Proroghe dell'agevolazione c.d. Tremonti-bis e altri interventi a favore delle imprese colpite da eventi meteorologici nel novembre 2002" nelle "Novità della disciplina sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo".

Nel **rigo RS11, colonna 2**, vanno indicate le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta non compensate nell'anno, compreso l'importo indicato in **colonna 1**, relativo alle perdite dell'anno non compensate. Si ricorda che per effetto dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 8 del Tuir, così come modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, tali perdite, per la parte non compensata in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta, possono essere computate in diminuzione di detti redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, **come prorogate dall'art. 5-sexies del decreto legge n. 282 del 24 dicembre 2002, convertito dalla legge 21 febbraio 2003 n. 27 e dall'art. 5-ter del decreto legge 24 giugno 2003 n. 147 convertito dalla legge n. 200 del 1 agosto 2003**, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili, realizzati secondo i termini di legge in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune. In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfetariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir.

Si rammenta, in base all'art. 5, comma 1, lett. b) della legge n. 383, che la predetta agevolazione è alternativa alla DIT. Le due agevolazioni sono invece cumulabili quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Nel caso sia necessario compilare più volte il presente prospetto, va indicato il corrispondente quadro di riferimento al rigo RS1 di ogni singolo modulo.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS12**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta 2003, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righi da RS13 a RS17**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei cinque periodi d'imposta precedenti al 2003, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali righe è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

Vedere in APPENDICE, voce "Detassazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (c.d. Tremonti-bis)"

- nel **rigo RS18**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS12 e la media degli importi indicati nei rigi da RS13 a RS17 (con eventuale esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore). Tale importo va indicato nel rigo RF37, colonna 1, o RG23, colonna 1 o RE17 ovvero RD6;

Soggetti tenuti alla compilazione del prospetto:

- 1 - Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 1, del TUIR e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o *CFC*), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.
- 2 - Il prospetto deve altresì essere compilato dal socio o associato di un soggetto di cui all'art. 5 del TUIR, al quale sia stato imputato il reddito di una CFC per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili. **In questo caso devono essere compilati solo i campi da 1 a 3 e da 8 a 12, sulla base dei dati delle CFC comunicati e degli importi attribuiti dalla società o associazione cui il dichiarante partecipa e da quest'ultima indicati nel Prospetto da rilasciare ai soci od associati del Mod. UNICO 2004-SP (V. istruzioni quadro RN- UNICO SP).**

Il prospetto è finalizzato a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto residente dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; è altresì finalizzato a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sui predetti utili dallo stesso dichiarante o dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipi.

Il prospetto deve essere compilato anche nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione non sono stati distribuiti utili.

Modalità di compilazione

Per ciascuna CFC cui si riferisce il reddito imputato, deve essere, pertanto, compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i rigi non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 12, dei rigi **RS19 e RS20** va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC della sua dichiarazione; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti, previsto dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del decreto n. 429 del 2001;
- nel **campo 4**, l'importo evidenziato per ogni CFC in colonna 2 del rigo RM25 del quadro RM del modello di dichiarazione UNICO 2003-PF, nel caso in cui il dichiarante, per il periodo di imposta 2002, abbia assoggettato a tassazione separata il reddito derivante da partecipazioni in CFC;
- nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata per il periodo d'imposta 2003, in relazione alla propria quota di partecipazione diretta o indiretta nella CFC, desunto dalla colonna 2 del rigo RM25, quadro RM della presente dichiarazione;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti al dichiarante, dalla CFC o dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito per effetto dell'art. 127-bis, comma 7, del TUIR e dell'art. 3, comma 4, del decreto n. 429 del 2001; tale importo, desunto dal rigo RF34 (o RG21) della presente dichiarazione, deve essere indicato fino a concorrenza di quello risultante dalla somma dei valori dei campi 4 e 5.
Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata.
Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC;
- nel **campo 7**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma dei valori dei campi 4 e 5 e l'importo di campo 6;

- nel **campo 8**, l'importo evidenziato, per ogni CFC, nella colonna 6, del rigo RM25 di UNICO 2003, qualora il dichiarante, per il periodo di imposta 2002, abbia assoggettato a tassazione separata il reddito derivante da partecipazioni in CFC;
 - nel **campo 9**, l'importo di colonna 6 del rigo RM25 della presente dichiarazione;
 - nel **campo 10**, la quota delle imposte sul reddito pagate all'estero dalla CFC relative al reddito del periodo d'imposta precedente e divenute definitive nel 2003, ammesse in detrazione in relazione alla propria partecipazione e fino a concorrenza dell'importo di campo 8;
 - nel **campo 11**, in relazione alle due ipotesi indicate in premessa al seguente paragrafo:
 - 1) le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili percepiti che non concorrono alla formazione del reddito come indicati nel campo 6;
 - 2) la quota delle imposte pagate all'estero sugli utili percepiti dalla CFC dal soggetto di cui all'art. 5 del TUIR cui il dichiarante partecipa ed a questi trasferite in relazione alla sua quota di partecipazione.

L'importo di tali imposte deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo risultante dalla seguente somma algebrica: campo 8 + campo 9 - campo 10.

Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- La somma dei crediti indicati nei campi 10 e 11 deve poi essere riportata nel rigo RN24, del quadro RN.**
- nel **campo 12**, la differenza, da riportare all'anno successivo, tra la somma degli importi dei campi 8 e 9 e la somma degli importi dei campi 10 e 11;

9. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RQ

Generalità

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, ecc.);
- operazioni di conferimento di beni o aziende, indicate nell'art. 8, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva, è esercitata compilando il presente quadro.

SEZIONE I

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge. L'art. 2 del D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal **rigo RQ5**.

Nel **rigo RQ1**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2**, vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ4** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ5** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ6** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ4 e RQ5 che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e con l'eccedenza Irpef da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ7** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ8** va indicata l'eventuale eccedenza Irpef di cui al **rigo RN34**, fino a copertura della differenza tra i rigi RQ6 e RQ7.

Nel **rigo RQ9** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ6 - RQ7 - RQ8**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 1665**.

SEZIONE II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ10** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale. Ai sensi del comma citato, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ11** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare del rigo precedente che può essere compensata, in tutto o in parte, con i crediti di imposta e l'eccedenza Irpef da indicare nei rigi successivi.

Nel **rigo RQ12** vanno indicati i crediti d'imposta concessi alle imprese di cui al **quadro RU**.

Nel **rigo RQ13** va indicata l'eventuale eccedenza Irpef di cui al **rigo RN34**, al netto di quanto impiegato nel rigo RQ8, fino a concorrenza della differenza tra i rigi RQ11 e RQ12.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva a debito da versare (**RQ11 - RQ12 - RQ13**).

Per il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere utilizzato il **codice tributo 2728**.

10. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RJ

Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dai soggetti, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 466 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge (detassazione Tremonti). In tal caso non vanno compilati i rigi da RS12 a RS18.

Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

Tale situazione si verifica quando la somma dei rigi RJ6 e RJ9 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RF46, colonna 2, aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (rigo RS18).

AVVERTENZA Si ricorda, come evidenziato nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo", che in relazione alle disposizioni di cui all'art. 5-sexies del D.L. 24/12/2002 n. 282, convertito dalla Legge 21/02/2003 n. 27 (proroga della legge Tremonti-bis), la Commissione Europea ha ritenuto che le misure adottate con tali disposizioni costituiscono aiuto ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato CE ed ha avviato il procedimento di cui all'art. 88, paragrafo 2 del medesimo trattato al fine di verificare se l'aiuto risulti compatibile con il mercato comune.

In attesa di una definitiva valutazione, la Commissione ha richiamato l'attenzione sull'effetto sospensivo dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE ed ha informato gli interessati con apposita lettera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 42/5 del 18/02/2004, ricordando che in caso di aiuto illegittimo dovrà farsi luogo al recupero presso il beneficiario dell'aiuto fruito.

In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 (2000), ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

In base alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera c) del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge n. 256 del 2002, la remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito è pari al saggio degli interessi legali.

In alternativa a quanto disposto dalla precedente lettera c), il successivo comma 1-bis prevede che resta salva la possibilità di applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 466. In questo caso bisogna tenere presente che la variazione in aumento del capitale investito non ha ulteriormente effetto fino a concorrenza dell'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.

Il presente quadro va compilato dall'esercente attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, per la determinazione del reddito agevolabile ai fini DIT e della tassazione del reddito stesso nonché dal titolare di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria. Tale titolare, anche nel caso in cui non intenda fruire dell'agevolazione, deve compilare il presente quadro al fine di determinare il reddito agevolabile da attribuire ai collaboratori o al coniuge.

I soggetti che applicano le disposizioni del citato art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. n. 209 devono indicare nel presente quadro:

- nel **rigo RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001 (anno 2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso, salvi gli eventuali decrementi successivi. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i rigi per la determinazione agevolabile non vanno compilati;
- nel **rigo RJ2**:
 - il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi al 1996. Detto importo deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
 - l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi al 1996, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché prima della fine del periodo d'imposta sia venuto meno il rapporto di controllo;
- nel **rigo RJ3**:
 - l'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
 - l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti alla data del 30 giugno 2001, rispetto a quelli risultanti dall'esercizio in corso al 30 settembre 1996, tenendo conto, tuttavia, anche dell'incremento successivo a tale data;
- nel **rigo RJ5**, colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1 e la somma degli importi dei rigi RJ2 e RJ3. Se il risultato è pari a zero o negativo, i rigi successivi non vanno compilati in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero. Nell'ipotesi in cui l'esercizio sia inferiore all'anno, l'importo di cui al presente rigo deve essere ragguagliato al periodo di attività, indicando i giorni nella colonna 1;
- nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all'ammontare risultante dall'applicazione del saggio degli interessi legali, pari al 3 per cento, all'importo indicato al rigo RJ5;
- nel **rigo RJ7**, l'importo del reddito agevolabile ai fini DIT di spettanza dell'imprenditore di cui al rigo RJ6, al netto delle quote eventualmente spettanti ai collaboratori in caso di impresa familiare o di azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo RJ8**, la quota del reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore, indicato nel rigo RF48, colonna 2, del quadro RF; in caso di perdita va indicato zero.
Qualora l'importo di rigo RJ8 sia inferiore a quello di rigo RJ7, il reddito agevolabile da indicare nel **rigo RJ10** corrisponde all'importo di rigo RJ8.
Qualora l'importo di rigo RJ8 sia superiore a quello di rigo RJ7, il contribuente può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel **rigo RJ9** l'importo di tali eccedenze fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ8 e quello di rigo RJ7. In tal caso nel rigo RJ10 va indicata la somma dei rigi RJ7 e RJ9;
- nel **rigo RJ11**, l'importo di rigo RH15, colonna 2 del Modello UNICO 2004 PF, Fascicolo 2, relativo all'importo del reddito agevolabile derivante dalla partecipazione in società commerciali di persone ovvero da partecipazione, in qualità di collaboratore familiare o coniuge, rispettivamente, nell'impresa familiare o nell'azienda coniugale;

- nel **rigo RJ12**, la somma degli importi di rigo RJ10 e di rigo RJ11, che costituisce l'importo complessivo del reddito agevolabile ai fini DIT;
 - nel **rigo RJ13**, l'imposta pari al 19 per cento di tale reddito;
- I soggetti che in alternativa alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. n. 209, applicano quelle dell'art. 1, comma 1-bis, dello stesso D.L. n. 209**, devono indicare:
- nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni;
 - nel **rigo RJ4**, l'incremento della consistenza delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Il predetto incremento, nel caso in cui derivi da conferimenti in denaro di cui all'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997, è ridotto in misura corrispondente ai conferimenti stessi;
 - nel **rigo RJ5**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ1, e la somma dei rigi RJ2, RJ3 e RJ4. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale investito.
Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso indicando i giorni in colonna 1;
 - nel **rigo RJ6**, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ5;
 - nei successivi rigi le poste ivi indicate secondo le precedenti istruzioni.

11. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RY

Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che, per effetto dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), possono avvalersi delle disposizioni previste in materia di rivalutazione dei beni delle imprese ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. I);
- dai soggetti che, per effetto del citato art. 2 della legge n. 350 del 2003, possono avvalersi delle disposizioni previste ai fini del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi della legge 21 novembre 2000 n. 342 (Sez. II).

La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004) all'art. 2, comma 25, con la modifica dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, consente alle imprese di rivalutare i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002. Ai fini dell'attuazione delle citate disposizioni, il successivo comma 27 fa rinvio, per quanto compatibili, alle modalità stabilite nel D.M. 13 aprile 2001 n. 162.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello predetto per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2004.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite. Tuttavia le quote di ammortamento, anche finanziario, possono essere commisurate al maggior valore dei beni fin dall'esercizio con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

L'imposta sostitutiva può essere versata in unica soluzione nel 2004, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Il pagamento può essere, altresì, effettuato in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento nel 2006. Sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, come previsto dalla legge n. 342 del 2000.

È prevista, inoltre, la possibilità di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2002 riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a quello predetto.

Per le immobilizzazioni finanziarie il riconoscimento riguarda anche i maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-bis, del Tuir, iscritti nel bilancio in cui viene richiesto il riconoscimento dei maggiori valori.

Sui maggiori valori è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili. Ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le modalità sopra indicate a proposito della rivalutazione.

L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, è accantonato in apposita riserva cui si applica la medesima disciplina fiscale riservata al saldo attivo di rivalutazione.

Per effetto del richiamo all'art. 10 della L. n. 342 del 2000, contenuto nel successivo articolo 15, possono avvalersi della riapertura dei termini in materia di rivalutazione dei beni e di affrancamento dei maggiori valori, anche i soggetti in contabilità semplificata nel rispetto delle modalità previste dal medesimo art. 15 della citata L. n. 342 del 2000.

SEZIONE I

La **sezione I** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni dell'impresa.

Nel **rigo RY1** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY2** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY3** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

SEZIONE II

La **sezione II** va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 14 della legge n. 342 di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori che risultano ancora iscritti nel bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2002.

Nel **rigo RY4** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY5** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

Nel **rigo RY6** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, in **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1.

SEZIONE III

Nella **sezione III**, nel **rigo RY7** va indicato il totale delle imposte da versare e nel **rigo RY8** l'importo già indicato nel rigo RY7. Qualora il versamento venga effettuato in forma rateale, deve essere barrata la casella del rigo RY8 e, nello stesso rigo, va indicato l'importo della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta sostitutiva di cui al rigo RY7.

12. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU

Premessa

Quest'anno il quadro RU, da utilizzare per l'indicazione dei crediti d'imposta, è stato completamente ristrutturato, nell'ottica di una razionalizzazione e semplificazione dell'esposizione dei relativi dati.

Si segnalano di seguito le principali novità.

1. Sono state previste, oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sei sezioni multimodulo, dalla X alla XV, cosiddette "pluricredito", nelle quali devono essere indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

La prima delle sezioni "pluricredito", precisamente la sezione X, è riservata all'indicazione dei dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate maturato in base ai differenti regimi agevolativi. Attese le diverse modalità di attribuzione del credito, dapprima fruibile in via automatica e successivamente concesso su istanza in relazione alle risorse annualmente disponibili, è stato attribuito un codice identificativo che contraddistingue il credito in relazione al regime agevolativo e all'anno di presentazione dell'istanza.

Si indicano di seguito le "modalità di compilazione delle sezioni pluricredito".

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (numero di codice cre-

dito) ed i relativi dati. In tal caso dovranno indicare nell' apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del presente quadro il numero dei moduli compilati. Ad esempio, se nel corso del periodo d'imposta il contribuente ha fruito di entrambe le agevolazioni "carbon tax" e "caro petrolio", dovrà compilare due volte la sezione XIV, indicando in una i dati relativi al credito "carbon tax" e nell'altra tutti i dati relativi al credito "caro petrolio".

Si segnala che, a seguito della nuova suddivisione del quadro, i codici identificativi dei crediti d'imposta, indicati nell'apposita tabella riportata in calce alle istruzioni del presente quadro, sono stati modificati.

Si evidenzia inoltre che, per agevolare la compilazione del quadro, la numerazione delle sezioni e dei righe è identica in tutti i modelli UNICO 2004 con la conseguenza che, non essendo presenti gli stessi crediti in tutti i modelli, la numerazione sia delle sezioni che dei righe non è consecutiva.

2. Da quest'anno i dati relativi agli utilizzi dei crediti d'imposta, sia che si tratti di compensazione interna (in diminuzione di ritenute alla fonte, IVA, Irpef ed imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 358 del 1997, esposti nei corrispondenti modelli di dichiarazione) che di compensazione esterna (eseguita sul modello F24), debbono essere indicati, diversamente da quanto previsto nel modello UNICO 2003, con esclusivo riferimento al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

ATTENZIONE Tenuto conto che parte degli utilizzi effettuati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sono stati già indicati nel modello UNICO 2003, nel presente quadro RU debbono essere esposti solo gli utilizzi dei crediti precedentemente non dichiarati.

3. In ciascuna sezione è stato aggiunto un rigo relativo all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento, nell'ipotesi in cui l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). In particolare, si rammenta che l'importo del credito indebitamente utilizzato può essere versato entro il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, ovvero entro il termine di presentazione della presente dichiarazione unitamente ai relativi interessi e sanzioni.

4. I dati relativi al credito d'imposta "Compensi in natura" previsto dall'art. 6 della legge n. 488 del 1999 vanno indicati nella sezione XVI "Altri crediti d'imposta".

5. Sono stati inseriti i crediti d'imposta di recente istituzione:

- acquisto autoambulanze e mezzi antincendio (art. 20 D.L. n. 269 del 2003 convertito dalla legge n. 326 del 2003);
- cessione attività regolarizzate (art. 14, comma 6, L. n. 289 del 2002, come sostituito dall'art. 5-bis del D.L. n. 282 del 2002 convertito dalla legge n. 27 del 2003).

Si segnalano, inoltre, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai crediti d'imposta:
– salvo espressa deroga, non danno diritto a rimborso anche qualora non risultino completamente utilizzati;

– possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, oltre che in diminuzione delle imposte, qualora le norme istitutive prevedano espressamente tale modalità.

Si segnala infine che, ove non diversamente indicato nelle relative istruzioni, deve intendersi che i crediti d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile.

SEZIONE I

Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica

codice credito 01

Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica

(art. 8, comma 10, L. n. 448 del 1998; art. 4 D.L. n. 268 del 2000 convertito in L. n. 354 del 2000; art. 60 L. n. 342 del 2000; art. 29, L. n. 388 del 2000; art. 6 D.L. n. 3 del 2001; art. 21, comma 7, L. n. 289 del 2002; art. 17, comma 1, D.L. n. 269 del 2003)

Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta spettante, ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa e con energia geotermica.

Il credito d'imposta è fruibile ai sensi di quanto disposto con il D.L. n. 268 del 2000 previa presentazione di un'autodichiarazione del credito maturato agli uffici locali competenti dell'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta non utilizzato in compensazione può essere richiesto a rimborso nella dichiarazione dei redditi oppure utilizzato successivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Nella presente sezione deve essere altresì indicato il credito d'imposta previsto a favore dei medesimi gestori dall'art. 29 della legge n. 388 del 2000 per il collegamento alle reti di teleriscaldamento.

Per le modalità di utilizzazione di detti crediti, si fa rinvio alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 95 del 31 ottobre 2001.

L'agevolazione, in vigore sino al 30 giugno 2003 per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 21, comma 4, della legge n.289 del 2002 e sospesa a seguito del raggiungimento, per l'anno 2003, del limite di spesa accertato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 15 luglio 2003 (G.U. n. 176 del 31 luglio 2003), **è stata ripristinata dall' art. 17, c. 1, lettera c), del DL n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, fino al 31 dicembre 2004.**

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU1**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU82, colonna 2, del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU2, colonna 1**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 29 della legge n. 388 del 2000;
- nel **rigo RU2, colonna 2**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 448 del 1998;
- nel **rigo RU3**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6737"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU3 versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni. Nel presente rigo deve essere indicato anche l'importo versato con il **codice tributo "6768"**;
- nel **rigo RU5**, la differenza tra la somma dei rigi RU1, RU2, colonne 1 e 2, e RU4 e l'importo indicato nel rigo RU3;
- nel **rigo RU6**, l'importo del credito residuo di cui al rigo RU5 richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU7**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo di rigo RU5 e quello di rigo RU6 da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

SEZIONE II

Esercenti sale cinematografiche

codice credito 02

Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. n. 60 del 1999)

Nella presente sezione va indicato il credito di imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche, previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 e disciplinato con decreto interministeriale n. 310 del 22 settembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 254 del 30 ottobre 2000. Detto credito, commisurato ai corrispettivi al netto dell'IVA, può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento, mediante detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

In particolare va indicato:

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU 71 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU9**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU10, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU8 e RU9 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003;
- nel **rigo RU10, colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6604"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU11**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU10, colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU12**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU8, RU9 e RU11 e la somma degli importi indicati nel rigo RU10, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato ai fini dell'IVA dovuta per i periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE III

Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002

codice credito 03

Incentivi occupazionali

(art. 7 L. n. 388/2000; art. 2 D.L. n. 209/2002; art. 63 L. n. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati esclusivamente i dati relativi al credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002. Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge 448 del 1998 deve essere indicato nella sezione XII.

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge n. 388 del 2000, ha istituito un credito di imposta fruibile in via automatica, non subordinato cioè alla presentazione di un'apposita istanza, per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato realizzato tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Inoltre, il comma 10 del citato art. 7 ha previsto un'ulteriore

riore credito di imposta per gli incrementi occupazionali realizzati tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 nelle unità produttive situate nelle aree svantaggiate, fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001. Per l'individuazione delle aree svantaggiate si fa rinvio alla circolare n. 11 del 13 febbraio 2003. Il credito è utilizzabile mediante i seguenti **codici tributo:**

"6744" e "6745", per l'utilizzo dei contributi maturati entro la data del 30 giugno 2002; "6732" e "6733", per l'utilizzo, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002, nei limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002, in quote non superiori ad un terzo del totale, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002.

L'art. 63, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha modificato la disciplina dell'agevolazione ed ha previsto:

– alla lett. a), primo periodo, la conferma per l'anno 2003, del credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000, limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002.

Il credito è fruibile in forma automatica utilizzando i **codici tributo "6751" e "6758";**

– alla lett. a), secondo e terzo periodo, per l'anno 2003, per ogni ulteriore incremento rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, un credito d'imposta, nelle nuove misure ivi previste, fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6752", "6753" e "6754";**

– alla lett. b), dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio 2002 non avevano registrato alcun incremento occupazionale e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi occupazionali alla predetta data, un credito d'imposta fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata mediante il medesimo modello ICO, utilizzando i **codici tributo "6755", "6756" e "6757".**

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001, n. 5/E del 26 gennaio 2001 e n. 11/E del 13 febbraio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU13, colonna 2**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dal rigo RU48 del Mod. UNICO/RU/2003, **per la parte relativa al credito d'imposta, fruibile in forma automatica, maturato ai sensi dell'art. 7 della L. n. 388/2000.**

Nel **rigo RU14**, va indicato:

– nella **colonna 1**, l'ammontare del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate;**

– nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo del credito **fruibile in forma automatica**, maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **comprensivo dell'importo indicato nella colonna 1;**

– nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **in relazione alle assunzioni effettuate nelle aree svantaggiate ed entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate;**

– nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, **entro i limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate, comprensivo dell'importo indicato nella colonna 3.**

Nel **rigo RU15**, va indicato:

– nella **colonna 2**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6744" - "6745" - "6732" - "6733" - "6751" - "6758"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;

– nella **colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione tramite i **codici tributo "6752" - "6753" - "6754" - "6755" - "6756" - "6757"**.

Nel **rigo RU16, colonne 2 e 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU15 delle corrispondenti colonne, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU17, colonne 2 e 4**, va indicata la differenza fra la somma dei rigi RU13, RU14 e RU16, e l'importo indicato nel rigo RU15, delle corrispondenti colonne, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti temporali previsti dalla sopra citata normativa.

Il **rigo RUDM**, riservato all'indicazione degli aiuti "de minimis" di cui al citato regolamento CE 69/2001 del 12 gennaio 2001, deve essere compilato dai soggetti che hanno fruito del cre-

dito d'imposta indicato nelle colonne 1 e 3 del rigo RU14 della presente sezione. Si rammenta che l'importo complessivo degli aiuti fruibili non può eccedere euro 100.000 nel triennio precedente alla data dell'ultimo aiuto "de minimis" concesso. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, la data di concessione dell'ultimo aiuto "de minimis" di cui alle colonne 1 e/o 3 del rigo RU14;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli altri aiuti "de minimis" (diversi da quello indicato nella presente sezione), concessi nel triennio precedente alla data indicata nella colonna 1.

SEZIONE IV

Investimenti delle imprese editrici

codice credito 04

Credito d'imposta a favore dell'editoria

(art. 8 L. n. 62/2001; DPCM n. 143/ 2002; art. 2 D.M. 7 febbraio 2003)

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, che ha avuto attuazione con DPCM 6 giugno 2002, n. 143, prevede la concessione di un credito di imposta fruibile in via automatica a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2004. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

L'eventuale eccedenza del credito, che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso, è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto

Per i crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPE".

In particolare:

- nel **rigo RU18, colonna 1**, riportare l'importo indicato nel rigo RU93 del modello UNICO/RU/ 2003;
- nel **rigo RU18, colonna 2**, indicare l'ammontare del costo complessivo sostenuto per la realizzazione dell'investimento agevolato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU19, colonna 2**, indicare l'ammontare complessivo del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento degli importi indicati nel rigo RU18, colonne 1 e 2;
- nel **rigo RU20, colonna 1**, riportare l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU96 del modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU21, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6746" e "6765"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/ 2003;
- nel **rigo RU22, colonne 1 e 2**, indicare l'ammontare del credito di cui al rigo RU21 delle corrispondenti colonne versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU23, colonna 1**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU20 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonna 2**, indicare la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU19 e RU22 e l'importo indicato nel rigo RU21 della corrispondente colonna che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE V

Esercizio di servizio di taxi

codice credito 05

Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi

(art. 20 D.L. n. 331 del 1993, convertito dalla legge n. 427 del 1993; art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge 343 del 2000; art. 23 legge n. 388 del 2000)

Nella presente sezione va indicato il credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Le modalità di attribuzione sono state fissate con i decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano. Il credito d'imposta, concesso per l'anno 2003, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella presente dichiarazione dei redditi.

Il beneficio, concesso fino al 31 dicembre 2000, poteva essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef, dell'IVA, dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso, nonché in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo, oltre che in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; l'eventuale eccedenza può essere computata in diminuzione dei versamenti successivi, ovvero recuperata mediante buono d'imposta.

Il credito d'imposta maturato dal 1° gennaio 2001 può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta alle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU20 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU25**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU26, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo dovute per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003, al netto degli utilizzi eseguiti nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU26, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU24, limitatamente all'importo maturato entro il 31 dicembre 2000, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite i **codici tributo "6715" e "6731"**. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo, già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU27**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU26, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU28**, la differenza tra la somma dei rigi RU24, RU25 e RU27 e la somma degli importi indicati nel rigo RU26, colonne 1, 2, 3, 4 e 5;
- nel **rigo RU29**, l'ammontare del credito d'imposta residuo di cui al rigo RU28 per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU30**, la differenza tra l'importo di rigo RU28 e quello di rigo RU29, da utilizzare successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, secondo le modalità previste dalla normativa sopra illustrata.

SEZIONE IX

Investimenti in agricoltura

ex art. 11 D.L. 138/2002
e art. 63, L. 289/2002

codice credito 09

Credito d'imposta per investimenti in agricoltura

(art. 11, D.L. 138/2002, convertito in L. 178/2002; art. 69, L. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione deve essere indicato il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti in agricoltura, realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione ed indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 deve essere indicato nella sezione X indicando il codice credito "VS".

La disciplina dell'agevolazione, originariamente contenuta nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 ed integrata dall'art. 60, comma 1, della legge n. 448 del 2001, è stata successivamente modificata dall'art. 11 del D.L. n. 138 del 2002 convertito dalla legge n. 178 del 2002, e dall'art. 69 della legge n. 289 del 2002. A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 138 del 2002, la fruizione dell'agevolazione è subordinata all'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 2 agosto 2002 sono stati fissati i requisiti ed i criteri di ammissibilità al contributo.

Per approfondimenti in ordine al nuovo regime si rinvia alle circolari n. 68/E e n. 38/E rispettivamente del 13 agosto 2002 e del 10 luglio 2003.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione.

Nel **rigo RU41** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nella **colonna 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle circolari n. 41/E del 2001, n. 68/E del 2002 e n. 38/E del 2003;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del credito maturato in relazione agli investimenti realizzati in tutte le strutture produttive, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, nei limiti del contributo riconosciuto con l'atto di assenso dell'Agenzia delle Entrate.

Nel **rigo RU42, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU 78, colonna 3, del modello UNICO/RU/2003;

Nel **rigo RU42, colonna 2**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, tramite il **codice tributo "6743"**.

Nel **rigo RU42, colonna 3**, va indicato **l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. Detto importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 2, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.**

Nel **rigo RU42, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito residuo risultante dalla somma degli importi indicati nella colonna 3 del rigo RU41 e nelle colonne 1 e 3 del presente rigo meno l'importo indicato nella colonna 2. Il credito residuo potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

Il **rigo RU43** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive). In particolare:

- nella **colonna 1**, va indicato il costo dei beni, relativi ad investimenti effettuati nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 2**, va indicato l'importo del minor credito spettante, risultante dalla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602/73, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione.
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo di cui alla colonna 2 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE X

Investimenti aree svantaggiate

Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate

(art. 8, L. 388 del 2000; art. 10 D.L. 138/2002, convertito in L. 178/2002; art. 62, L. 289/2002)

ATTENZIONE Nella presente sezione devono essere indicati:

- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388 del 2000, modificato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 e dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002;
- i dati relativi al credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura, limitatamente agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002. I dati relativi al credito d'imposta maturato in relazione agli investimenti indicati nell'istanza accolta dall'Agenzia delle Entrate nell'anno 2002 e/o nell'anno 2003 dovranno essere indicati nella sezione IX.

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, originariamente previsto dall'art. 8 della legge n.388 del 2000 è stato oggetto di vari interventi normativi che ne hanno modificato la disciplina istitutiva delineando tre regimi agevolativi:

- il primo, disciplinato dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge n. 388 del 2000;
- il secondo, disciplinato dall'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 178 del 2002;
- il terzo, disciplinato dall'art. 62 della legge n. 289 del 2002.

Per gli approfondimenti della disciplina relativa all'agevolazione di cui trattasi, si rinvia alle circolari emanate dall'Agenzia delle Entrate ed, in particolare, per quanto concerne le aree ammissibili all'agevolazione ed alle percentuali d'intensità di aiuto applicabili, alle tabelle 1, 2, e 3 allegate alla circolare n. 32 del 3 giugno 2003.

Per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti realizzati ed al credito d'imposta maturato, distintamente a seconda del regime agevolativo e dell'anno di presentazione dell'istanza, sono stati previsti tre corrispondenti codici identificativi che i soggetti interessati dovranno riportare nell'apposito rigo della presente sezione "pluricredito". I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione in base a regimi differenti dovranno compilare più sezioni indicando in ognuna di esse il relativo codice credito.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti

ex art. 8 L. 388/2000

Codice credito VS

1) **Codice credito "VS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002.

Il credito d'imposta è fruibile, in via automatica, nelle misure determinate con i decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2003 (G.U. n.82 dell'8 aprile 2003) e 6 agosto 2003 (G.U. n.185 dell'11 agosto 2003), utilizzando il **codice tributo "6734"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della legge. n. 289/2002, è stato istituito il **codice tributo "6747"**.

Investimenti

ex art. 10 D.L. 138/2002

Codice credito TS

2) **Codice credito: "TS"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 138 del 2002 convertito con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002, in relazione all'istanza presentata nel 2002.

Il suddetto codice credito deve essere utilizzato per l'indicazione dei dati relativi agli investimenti agevolabili avviati a decorrere dall'8 luglio 2002. Il credito d'imposta è fruibile successivamente all'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza presentata nel 2002, nei limiti massimi previsti dall'art. 62, comma 1, lett.b), della legge 289 del 2002, utilizzando il **codice tributo "6742"**. Per la restituzione del credito d'imposta indebitamente utilizzato nel periodo di sospensione previsto dal D.L. n.253 del 2002 e dall'art. 62 della L. n. 289/2002, è stato istituito il **codice tributo "6748"**.

Investimenti

ex art. 62 L. 289/2002

Istanza 2003

Codice credito S3

3) **Codice credito: "S3"** - Investimenti realizzati ai sensi dell'art. 62 dalla legge n. 289 del 2002 in relazione all'istanza presentata nel 2003.

Devono indicare il suddetto codice credito:

- i soggetti che hanno presentato una nuova istanza nel 2003, utilizzando il mod. ITS e ne hanno ottenuto l'accoglimento (investimenti nelle aree del centro-nord);
- i soggetti che nel 2003 hanno rinnovato l'istanza denegata nel 2002 per esaurimento dei fondi disponibili, utilizzando il mod. RTS, e ne hanno ottenuto l'accoglimento. **Gli importi relativi al credito maturato ed agli investimenti realizzati successivamente alla presentazione dell'istanza denegata devono essere ricompresi nei dati da indicare nella presente dichiarazione.**

Il credito maturato è fruibile, nei limiti previsti dall'art. 62, comma 1, lett.f), della legge 289 del 2002, come integrato dall'art. 4, comma 132 e 133, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, utilizzando il **codice tributo "6759"** per gli investimenti nel Sud e **"6773"** per gli investimenti effettuati nel Centro-Nord.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione della sezione tenendo presente che tutti i dati devono essere riferiti agli investimenti effettuati ed al credito maturato, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, in base al regime agevolativo corrispondente al codice credito indicato nella sezione.

Nel **rigo RU44**, va indicato il codice identificativo del regime agevolativo fruito e dell'anno di presentazione dell'istanza, in base alle indicazioni soprariportate.

Nel **rigo RU45**, vanno indicati i dati di carattere generale. Nell'ipotesi in cui vengano compilate più sezioni, per aver fruito di crediti concessi in base ai diversi regimi agevolativi so-

pra indicati, il presente rigo deve essere compilato una sola volta nel primo modulo utilizzato. In particolare:

- nella **colonna 1**, barrare la casella se trattasi di soggetto sottoposto alla procedura prevista dall'art.8, comma 6, della legge n. 388 del 2000 (vedasi al riguardo la circolare n. 41/E del 18 aprile 2001);
- nelle **colonne 2, 3 e 4** barrare la corrispondente casella, a seconda che trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L 10 del 13 gennaio 2001, ovvero di impresa di grandi dimensioni;
- nelle **colonne 5, 6 e 7**, va indicato l'ammontare complessivo degli aiuti fruiti rispettivamente nei periodi d'imposta 2001, 2002 e 2003. In particolare, vanno indicati gli aiuti relativi ai beni diversi da quelli che fruiscono della presente agevolazione, di cui il contribuente abbia ottenuto la concessione, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, previsti da norme comunitarie, statali, regionali o, comunque, assegnati da enti ed istituzioni pubbliche, ivi compresi eventuali finanziamenti agevolati.

Nei **rigi da RU46 a RU65**, in corrispondenza della regione nella quale sono stati realizzati gli investimenti agevolati, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti lordi realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Tale ammontare è costituito dal costo sostenuto, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali;
- nelle **colonne 2 e 3**, riservate all'indicazione degli strumenti di regolazione finanziaria, gli importi effettivamente corrisposti entro la data di presentazione della dichiarazione, rispettivamente, con mezzi bancari/postali e/o in contanti;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo degli investimenti netti realizzati in tutte le strutture produttive ubicate nella regione. Ai fini della determinazione dell'investimento netto, si rinvia alle citate circolari;
- nella **colonna 5**, la percentuale di intensità d'aiuto, spettante in relazione all'ubicazione della struttura produttiva, alla dimensione dell'impresa ed al regime agevolativo, desunta dalle tabelle allegate alla circolare n.32 del 3 giugno 2002;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, complessivamente per tutte le strutture produttive ubicate nella regione.

Nel **rigo RU66, colonna 1**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo, così come sotto specificato:

- in caso di codice credito **"VS"**, riportare l'ammontare indicato nel modello CVS, quadro B, sezione I, rigo 4;
- in caso di codice credito **"TS"**, riportare l'ammontare indicato nel quadro B, sezione I, rigo 4 di tutti i modelli CTS presentati;
- in caso di codice credito **"S3"**, la presente colonna non deve essere compilata.

Nel **rigo RU66, colonna 2**, va indicato l'ammontare complessivo del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando la somma degli importi indicati nella colonna 6 dei rigi da RU46 a RU65.

Nel **rigo RU66, colonna 3**, va indicato l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Nel **rigo RU66, colonna 4**, va indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione. Trattasi del credito utilizzato in misura maggiore, in quanto determinato applicando la percentuale d'intensità di aiuto all'investimento lordo, rispetto a quello effettivamente spettante determinato in sede di chiusura dell'esercizio. L'importo deve essere indicato al netto degli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973. Nel presente rigo va anche indicato l'ammontare del credito di cui alla colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel **rigo RU66, colonna 5**, va indicato l'importo risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2, e 4 e l'importo indicato nella colonna 3. Il risultato potrà essere utilizzato in compensazione nei periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in relazione ai singoli regimi agevolativi.

Il **rigo RU67** è riservato all'indicazione dei dati relativi alla rideterminazione del credito d'imposta, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, delle ipotesi previste dall'art. 8, comma 7, della legge n. 388 del 2000 (clausole antielusive).

In particolare:

- nelle **colonne 1 e 2**, va indicato, in corrispondenza del periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento, il costo dei beni non entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione ovvero il costo dei beni che entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, sono stati ceduti, dismessi, o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene;
- nella **colonna 3**, va indicato l'importo del minor credito spettante, conseguente alla rideterminazione del medesimo. Detto ammontare, maggiorato degli interessi previsti dall'art. 20 del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte risultanti dalla presente dichiarazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'importo di cui alla colonna 3 versato entro il suddetto termine ovvero, a seguito di ravvedimento, entro la data di presentazione della dichiarazione, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

SEZIONE XI

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 10 - 11 - 12 - 13 e 14 aventi le medesime modalità di gestione.

I crediti in questione concorrono alla determinazione del reddito (vedere in APPENDICE la voce "Contributi e liberalità" art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) e devono essere indicati, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui essi non vengano utilizzati – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso oppure, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Investimenti innovativi Codice credito 10

**Investimenti innovativi (artt. 5 e 6 L. n. 317 del 1991)
Spese di ricerca (art. 8 L. n. 317 del 1991)**

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ha previsto agli artt. 5, 6 e 8 la concessione dei crediti d'imposta per investimenti innovativi e spese di ricerca a beneficio delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998). Per la fruizione dei benefici sono utilizzabili rispettivamente i **codici tributo "6713" e "6714"**.

Commercio e turismo Codice credito 12

Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 L. n. 449 del 1997; artt. 53 e 54, legge n. 448 del 1998; art. 7, L. n. 488 del 1999; art. 3 DPCM 26 maggio 2000; art. 145, comma 74 L. 388/2000)

La disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successivamente modificata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'art. 7, comma 17, lett. a) e b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese per l'acquisto di determinati beni strumentali. Il credito d'imposta è fruibile nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001.

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo: "6703" e "3887"**

Strumenti per pesare Codice credito 13

Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, L. n. 77 del 1997)

Il credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano strumenti per la pesatura è stato introdotto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997, in sostituzione del contributo in conto capitale, già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il **codice tributo "6717"**.

Imprenditoria femminile Codice credito 14

Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile (art. 5, L. 215/1992; art. 23 D.P.R. 314/2000)

La norma istitutiva del credito d'imposta, contenuta nell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215, è stata abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, che ha contestualmente previsto la concessione dell'agevolazione sotto forma di con-

tributo in conto capitale; pertanto, **nella presente sezione deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta residuo ed il relativo utilizzo, compilando esclusivamente le colonne 1 e 2 relative alle annualità 1999 e 2000 di tutti righi previsti nella sezione.** Per la fruizione del beneficio è utilizzabile il **codice tributo: "6718"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU68**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU69, colonne 1, 2, 3 e 4**, - per il credito **"imprenditoria femminile"** **colonne 1 e 2** - l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"investimenti innovativi"**;
 - dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"spese di ricerca"**;
 - dal rigo RU31, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"commercio e turismo"**;
 - dal rigo RU38, colonne 2, 3, 4 e 5, del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"strumenti per pesare"**;
 - dal rigo RU 44, colonne 2 e 3 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"imprenditoria femminile"**;
- nel **rigo RU70, colonna 4**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;
- nel **rigo RU70, colonna 5**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Con riguardo ai crediti le cui norme istitutive non sono più operative, la compilazione del rigo riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di accoglimento di istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU71, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU72, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Si rammenta che il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. In caso di fruizione dei crediti **"commercio e turismo"**, **"strumenti per pesare"** e **"imprenditoria femminile"** detto ammontare va indicato al netto degli utilizzi effettuati nel citato periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU73, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU69 e del rigo RU70, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU75, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU74 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU76, colonna 2**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 3**, la differenza tra la somma dei rigi RU69 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU76, colonna 4**, la differenza tra la somma dei rigi RU69, RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU72, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU76, colonna 5**, la differenza tra la somma dei rigi RU70 e RU75 e la somma degli importi dei rigi RU71, RU73 e RU74 della medesima colonna, che può essere utilizzata in diminuzione delle suddette imposte, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro il quarto periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 15 - 16 - 17.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzioni

ex art. 4 L. 449/1997

Codice credito 15

Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 L. n. 449 del 1997)

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto, a favore delle piccole e medie imprese, un credito d'imposta, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998, n. 311, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000.

Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6700"**.

Assunzioni

ex art. 4 L. 448/1998

Codice credito 16

Credito d'imposta per incentivi occupazionali (art. 4 L. n. 448 del 1998)

ATTENZIONE Il credito d'imposta previsto dall'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 deve essere indicato nella sezione III.

Il credito d'imposta di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato, per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000.

Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6705"**.

Incentivi per la ricerca scientifica

Codice credito 17

Credito di imposta per la ricerca scientifica (art. 5 L. n. 449 del 1997; D.Lgs. n. 297 del 1999, attuato con D.M. 8 agosto 2000)

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di potenziare l'attività di ricerca, prevede a favore delle piccole e medie imprese un contributo, le cui modalità di concessione sono state disciplinate con regolamento n. 275 del 1998 e con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 18 maggio 2000. Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Per la fruizione del contributo è utilizzabile il **codice tributo "6701"**.

Nella sezione va indicato:

- nel **rigo RU77**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU78**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal **rigo RU24** del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 449/1997"**;
 - dal **rigo RU48** del Mod. UNICO/RU/2003, per il credito **"assunzioni ex art. 4 L. 448/1998" per la parte riferita alla sola componente riguardante detto credito (esclusa la parte relativa al credito maturato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000 e dall'art. 63 della legge n. 289 del 2002 che va indicata nella sezione III, rigo RU13)**;
 - dal **rigo RU64** del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"incentivi per la ricerca scientifica"**;
- nel **rigo RU79**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **In particolare, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 449/1997", si fa presente che il rigo può essere compilato nei soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e, per quanto concerne il credito "assunzioni ex art. 4 L. 448/1998", il rigo non deve essere compilato;**
- nel **rigo RU80, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU80, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;

- nel **rigo RU80, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU78 e RU79 utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs.8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU80, colonna 4**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU81**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU80, colonna 4 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU82**, la differenza fra la somma dei rigi RU78, RU79 e RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU80, colonne 1, 2, 3 e 4, utilizzabile in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIII

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici credito 18 - 19- 20 - 21.

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Rottamazione veicoli

Codice credito 18

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di veicoli, ciclomotori e motoveicoli (art. 29 D.L. 669/1996, convertito dalla L. 30/1997; art. 1 D.L. 324/1997, convertito dalla L. 403/1997; art. 22 L. 266/1997; art. 6 L. 140/1999; art. 54, c. 4, L. 488/1999)

L'art. 29 del D.L. n. 669 del 1996 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli per trasporto promiscuo nonché di ciclomotori o motoveicoli che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti.

Per la fruizione del contributo sono utilizzabili i codici tributo: "6710" e "6712".

Rottamazione macchine agricole

Codice credito 19

Credito di imposta per l'acquisto e rottamazione di macchine e attrezzature agricole (art. 17, comma 34, L. 449/1997; art. 29 D.L. 669/1996; art. 145, c. 36 L. 388/2000)

L'art. 17, c. 34, della legge n. 449 del 1997 riconosce un credito d'imposta alle imprese costruttrici o importatrici delle macchine e attrezzature agricole, di cui all'art. 57 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che rimborsano al venditore l'importo del contributo statale da quest'ultimo riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che, in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti. Il credito d'imposta, è stato disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 25 maggio 1998.

Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo: "6711".

Veicoli elettrici, a metano o a GPL

Codice credito 20

Credito di imposta per l'acquisto di veicoli a trazione elettrica, alimentati a metano o GPL e per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL

(art.1, c. 2, D.L. 324/1997 convertito in L. 403/1997; D.M. 256/1998; art. 6, c. 4, L. 140/1999; art. 145, c. 6, L. 388/2000; D.M. 5 aprile 2001; art. 28 L. 273/2002; D.M. 183/2003)

Beneficiano del credito d'imposta le imprese costruttrici o importatrici e gli installatori di impianti di alimentazione a gas metano o a GPL per il recupero dell'importo del contributo statale riconosciuto alle persone fisiche per l'acquisto di autoveicoli elettrici, a metano o a GPL, motocicli e ciclomotori elettrici e biciclette a pedalata assistita ovvero per l'installazione di un impianto alimentato a metano o GPL.

Per le modalità di attribuzione del contributo si rinvia ai decreti di attuazione sopraccitati.

Il contributo è utilizzabile tramite il codice tributo: "6709".

Metanizzazione Sardegna

Codice credito 21

Metanizzazione della Sardegna (L. 73/1998)

L'art. 6 della legge 31 marzo 1998, n. 73, ha previsto la concessione di un credito di imposta, le cui modalità di fruizione sono state fissate con decreto 5 agosto 1999 del Ministro dell'Industria del commercio e dell'artigianato, a favore delle imprese appartenenti a specifiche categorie, che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, per i maggiori costi di produzione sostenuti come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di metanizzazione della regione stessa.

Detto credito compete nel rispetto della regola "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso.

Per la fruizione del contributo è utilizzabile il codice tributo: "6708".

Nella sezione va indicato:

- nel rigo **RU83**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU84**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - con riferimento al credito "**rottamazione veicoli**", dal rigo RU52 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "**rottamazione macchine agricole**", dal rigo RU56 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "**veicoli elettrici, a metano o a GPL**", dal rigo RU60 del Mod. UNICO/RU/2003;
 - con riferimento al credito "**metanizzazione Sardegna**", dal rigo RU67 del Mod. UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU85**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. **Il rigo non può essere compilato sia con riferimento al credito "metanizzazione Sardegna", poiché non è stato emanato nell'anno 2003 il bando per l'attribuzione del contributo, sia con riferimento al credito "rottamazione veicoli", in quanto la disposizione agevolativa non è più operativa.**
- nel **rigo RU86, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU84 e RU85 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e, per il credito "metanizzazione Sardegna", anche delle ritenute sui compensi di lavoro autonomo, dovute per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU86, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'IVA dovuta per l'anno 2003. Non devono essere indicati nella presente colonna gli utilizzi in diminuzione effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU86, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei righe RU84 e RU85, utilizzato in diminuzione dell'imposta sostitutiva di cui al Dlgs 8 ottobre 1997, n. 358, relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU86, colonna 5**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nella presente colonna le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già esposte nel modello UNICO/RU/2003;
- nel **rigo RU87**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU86, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU88**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei righe RU84, RU85 e RU87 e la somma degli importi indicati nel rigo RU86, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIV

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 22 e 23. Per le modalità di compilazione della sezione si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Carbon tax

Codice credito 22

Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8 L. 448/1998; DPR n. 277/2000; art. 2 DL n. 268/2000, art. 2 D.L. n. 356/2001, art. 21, c. 7 legge 289/2002; art. 17, c. 2, D.L.269/2003 convertito L. 326 2003)

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, pari all'incremento dell'aliquota di accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il credito in questione può essere richiesto a rimborso ovvero utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in base alle modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per l'utilizzo in compensazione è stato istituito il **codice tributo: " 6730"**.

Caro petrolio

Codice credito 23

Credito d'imposta per il gasolio per autotrazione (caro petrolio)
(art. 1 D.L. n. 265/ 2000 convertito in L. 343/ 2000; art. 25 L. 388/ 2000; art. 8 D.L. 356/ 2001, convertito in L. 418/ 2001; art. 5 D.L. 452/2001 convertito in L. 16/2002; art. 1 D.L. 138/2002 convertito in L. 178/2002; art. 16, c. 1, D.L. 269/ 2003, convertito in L. 326/ 2003)

Il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 prevede a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune il riconoscimento di un credito d'imposta rapportato ai consumi di gasolio.

Per l'individuazione delle misure di riduzione dell'aliquota delle accise si rinvia ai DD.MM. 19 marzo 2001, 9 ottobre 2001 e 1 febbraio 2002.

Il credito in questione può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero richiesto a rimborso secondo le modalità e con gli effetti previsti dal DPR 9 giugno 2000, n. 277, previa presentazione di un'apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane. L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso entro il semestre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per la fruizione del credito d'imposta è utilizzabile il **codice tributo: "6740"**.

Nel prospetto va indicato:

- nel rigo **RU89**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito, indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
- nel **rigo RU90**, l'ammontare del credito concesso nell'anno 2003;
- nel **rigo RU91**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nell'anno 2003;
- nel rigo **RU92**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU91 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel **rigo RU93**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra la somma dei rigi RU90 e RU92 ed il rigo RU91 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

SEZIONE XV

Nella presente sezione devono essere indicati i crediti d'imposta contraddistinti dai codici 24 - 28 - 30

Per le modalità di compilazione della sezione "pluricredito" si rinvia alle istruzioni riportate nella premessa.

Assunzione detenuti

Codice credito 24

Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L.193/00; DI 25/2/2002, n. 87)

La legge 22 giugno 2000, n. 193, ha previsto un credito d'imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti, le cui modalità di fruizione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Giustizia n. 87 del 25 febbraio 2002, pubblicato nella G.U. del 9 maggio 2002.

Il credito in questione, che è cumulabile con altri benefici, compreso l'incentivo previsto dall'art. 7 della legge 388/2000, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n.241 del 1997 mediante il **codice tributo: "6741"**.

Mezzi antincendio e autoambulanze

Codice credito 28

Acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio da parte di associazioni di volontariato ed ONLUS (art. 20 D.L. 269/2003 conv.to in L. 326/2003)

L'articolo 20 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha stabilito modalità alternative per il conseguimento del contributo previsto dall'art. 96, c. 1, della legge n. 342 del 2000, prevedendo a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS un contributo per l'acquisto di autoambulanze e mezzi antincendio nella misura del 20 % del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore.

Il venditore, a sua volta, recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, utilizzando il **codice tributo "6769"**.

Regimi fiscali agevolati

Codice credito 30

Credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche (artt.13 e 14 L. 388/2000; art. 1 D.M. 7 febbraio 2003)

La legge n.388 del 2000, agli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, ha previsto un credito d'imposta, fruibile in via automatica, per l'acquisto delle apparecchiature informatiche a favore delle persone fisiche che, avendo optato per i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali, si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Per i crediti d'imposta, i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12 febbraio 2003, la fruizione del beneficio è subordinata all'accoglimento dell'istanza presentata utilizzando l'apposito modello "IPC". Per la fruizione del beneficio sono utilizzabili i **codici tributo "6735" e "6738"**.

Nella sezione va indicato:

- nel rigo **RU94**, il codice identificativo del credito d'imposta fruito indicato in corrispondenza della descrizione di ciascun credito;
 - nel rigo **RU95**, l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante:
 - dal rigo RU105 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"assunzione detenuti"**;
 - dal rigo RU92 del Mod. UNICO/RU/2003 per il credito **"regimi fiscali agevolati"**.
- Per il credito **"mezzi antincendio ed autoambulanze"**, questo rigo non va compilato;
- nel rigo **RU96**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
 - nel rigo **RU97**, l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Non devono essere indicate nel presente rigo le compensazioni effettuate nel medesimo periodo già espresse nel modello UNICO/RU/2003. Per il credito **"mezzi antincendio ed autoambulanze"**, questo rigo non va compilato;
 - nel rigo **RU98**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU97 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
 - nel rigo **RU99**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU95, RU96 e RU98 e l'importo indicato nel rigo RU97, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVI Altri crediti d'imposta

Codice credito 99

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta non riportati specificatamente nel presente quadro, fra i quali:

- il credito relativo ai compensi in natura, previsto dall'art. 6 della L. n. 488/1999 utilizzabile tramite il **codice tributo "6606"**;
- il credito concesso ai datori di lavoro per l'incremento della base occupazionale di cui al D.L. 357 del 1994 utilizzabile tramite il **codice tributo "6716"**.

In particolare va riportato:

- nel rigo **RU100**, l'ammontare complessivo dei crediti residui non utilizzati;
- nel rigo **RU101**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5** l'importo del credito di cui al rigo RU100 utilizzato in diminuzione delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dell'IVA, dell'Irpef e dell'imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 358/1997 dovute per l'anno 2003 nonché l'ammontare del credito utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 nell'anno 2003. Non devono essere indicati nel presente rigo gli utilizzi effettuati nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;
- nel rigo **RU102**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU101, colonna 5 versato, a seguito di ravvedimento, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- nel rigo **RU103**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra la somma dei rigi RU100 e RU102 e la somma degli importi indicati nel rigo RU101, colonne 1, 2, 3, 4 e 5, che potrà essere utilizzato in diminuzione delle suddette imposte dovute per i periodi d'imposta successivi ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XVII Creditori verso EFIM

Codice credito 32

Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM (art. 1 D.L. 532/1993, conv. in L. 111/1994; art. 8 D.L. 26/1995, conv. in L. 95/1995; art. 6 D.L. 415/1995, convertito in L. 507/1995)

La presente sezione va utilizzata dalle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, che beneficiano, per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta, da versare o iscritte a ruolo (cfr. Circolare n. 110/E del 18 luglio 1994).

Nella sezione va indicato:

- nel rigo **RU104**, l'importo residuo del credito vantato nei confronti del soppresso EFIM e delle società dal medesimo controllate, risultante dal rigo RU112 del modello UNICO/RU/2003;
- nel rigo **RU105**, l'importo del credito eventualmente rimborsato;
- nel rigo **RU106, colonna 1**, l'importo delle ritenute dovute in qualità di sostituto d'imposta per l'anno 2003 per le quali si fruisce della sospensione;
- nel rigo **RU106, colonna 2**, l'importo dell'IVA dovuta per l'anno 2003 per la quale si fruisce della sospensione. Non devono essere indicati nel presente rigo i versamenti sospesi nel medesimo periodo, già esposti nel modello UNICO/RU/2003;

- nel **rigo RU106, colonna 3**, l'importo dell'Irpef dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione per la quale si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU106, colonna 4**, l'importo complessivo delle iscrizioni a ruolo, relative alle ritenute, all'IVA ed all'Irpef, per le quali si fruisce della sospensione;
- nel **rigo RU107**, la differenza tra l'importo di rigo RU104 e la somma degli importi dei rigi RU105 e RU106, colonne 1, 2, 3 e 4.

SEZIONE XVIII Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate

Codice credito 33

Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate (art. 14 L.289/2002; art. 5-bis, c.1, D.L. 282/2002, convertito in L.27/2003)

La compilazione della presente sezione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che regolarizzano le scritture contabili ai sensi dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002, n.289 nonché, relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n.350, tenuti a versare, nei termini previsti, l'imposta sostitutiva del 6 per cento sui nuovi e/o maggiori valori iscritti.

A tali soggetti, infatti, l'art. 5-bis, comma 1, lett. h), del D.L. n.282 del 2002, introdotto in sede di conversione del citato decreto dalla legge 21 febbraio 2003, n.27, attribuisce un credito d'imposta, da utilizzare ai fini Irpef o Irpeg, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata, nel caso in cui, anteriormente alla data di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello nel cui inventario, rendiconto o bilancio sono effettuate le variazioni o iscrizioni, avvenga la cessione a titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attività in precedenza regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva.

In particolare, va indicato:

- nel rigo **RU108**, il valore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta sostitutiva cedute a titolo oneroso, assegnate ai soci o destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU109**, il credito d'imposta spettante, pari al 6 per cento dell'importo indicato nel rigo RU108;
- nel rigo **RU110**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU109 utilizzato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel rigo **RU111**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza fra l'importo del rigo RU109 e l'importo del rigo RU110 che potrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irpef dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione.

SEZIONE XIX

Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir

Questa sezione va utilizzata dai soggetti tenuti alla presentazione del presente modello che, avendo una partecipazione in una o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno ricevuto uno o più crediti d'imposta dai predetti soggetti.

Si ricorda che i soci potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazione. Si rammenta altresì che i crediti d'imposta relativi alla "carbon tax" (codice credito 22), al "caro petrolio" (codice credito 23) ed ai "creditori verso EFIM" (codice credito 32), non possono essere attribuiti ai soci (cfr. risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003).

In particolare, nei rigi da **RU112 a RU115** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sottoriportata;
- nella **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

L'importo del credito indicato nella presente sezione deve essere altresì riportato nella sezione relativa alla medesima tipologia del credito ricevuto. In particolare, detto importo, unitamente a quello del credito che il contribuente ha maturato in proprio, deve essere indicato nel rigo "credito d'imposta spettante nel periodo" (ovvero nella colonna "credito maturato" prevista nei rigi RU41 e RU66 rispettivamente delle sezioni IX e X).

Nel caso in cui il credito ricevuto sia maturato in capo al soggetto partecipato in periodi d'imposta precedenti a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e la sezione nella quale deve essere riportato sia strutturata in colonne con diverse annualità, l'importo del credito va indicato nel rigo "credito residuo della precedente dichiarazione" in corrispondenza della colonna relativa all'anno di maturazione del credito.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso in cui il numero dei rigi della presente sezione non sia sufficiente all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice	Sezione
Teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica	01	I
Esercenti sale cinematografiche	02	II
Incentivi occupazionali	03	III
Investimenti delle imprese editrici	04	IV
Esercizio di servizio di taxi	05	V
Giovani calciatori	06	VI
Campagne pubblicitarie	07	VII
Carta per editori	08	VIII
Investimenti in agricoltura	09	IX
Investimenti ex art. 8 L.388/2000	VS	X
Investimenti ex art.10 D.L. 138/2002	TS	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2003	S3	X
Investimenti ex art.62 L. 289/2002- istanza 2004	S4	X
Investimenti innovativi	10	XI
Spese di ricerca	11	XI
Commercio e turismo	12	XI
Strumenti per pesare	13	XI
Imprenditoria femminile	14	XI
Assunzioni ex art. 4, L. 449/1997	15	XII
Assunzioni ex art. 4, L. 448/1998	16	XII
Incentivi per la ricerca scientifica	17	XII
Rottamazione veicoli	18	XIII
Rottamazione macchine agricole	19	XIII
Veicoli elettrici, a metano o a GPL	20	XIII
Metanizzazione Sardegna	21	XIII
Carbon tax	22	XIV
Caro petrolio	23	XIV
Assunzione detenuti	24	XV
Sviluppo sostenibile	25	XV
Trasporto PMI siciliane	26	XV
Integrazione culturale	27	XV
Mezzi antincendio e autoambulanze	28	XV
Giovani sportivi	29	XV
Regimi fiscali agevolati	30	XV
Istituti di cultura italiani	31	XV
Creditori verso EFIM	32	XVII
Credito d'imposta per cessione attività regolarizzate	33	XVIII
Altri crediti d'imposta	99	XVI

13. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FC

Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (cc.dd. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpello, da presentarsi ai sensi dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'Irpeg o dell'Irpef) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, **che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4, del Tuir che individuano i Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.**

Gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir sono stati individuati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, pubblicato nella G.U. n. 273 del 23 novembre 2001 e con decreto 27 dicembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2003.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di cinque sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati relativi al controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III, riservata alle perdite d'impresa non compensate;**
- la **sezione IV**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione V**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

SEZIONE I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;

- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del Paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (Via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE – **FASCICOLO 1**).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi.

In caso di controllo attribuibile a persone fisiche, devono essere considerati anche i voti spettanti al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo, così come individuati dall'art. 5, comma 5, del Tuir.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;
- "3" – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4" – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- "6" – se il controllo sulla CFC è esercitato da una persona fisica anche attraverso i voti spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5, del Tuir (dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001).
- "7" – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

SEZIONE II

Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi in base al prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir (e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal bilancio della CFC si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello cui si rende applicabile la speciale disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione V** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n. 18/E).

In ogni caso il soggetto controllante deve essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione finanziaria.

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC – da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) – le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2004 – Società di capitali, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.
In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
 - l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);
- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;

- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;
- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate. In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:
 - l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
 - le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);
- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**. Nel caso in cui nel rigo FC38 risulti una perdita essa va riportata nel rigo FC43 senza essere preceduta dal segno “-”.
- nel **rigo FC41**, vanno riportate le perdite del periodo d'imposta precedente fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo FC40.
- nel **rigo FC42**, la differenza tra l'importo indicato nel rigo FC40 e quello di cui al rigo FC41.
- nel **rigo FC44**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

SEZIONE III

Perdite non compensate

Nei righe da FC45 a FC46 vanno indicate, secondo il periodo d'imposta di formazione, a partire da quello più recente, le perdite fiscali della CFC computabili in diminuzione dal reddito dei cinque periodi d'imposta successivi a quello di formazione, che residuano dopo la compensazione effettuata nel rigo FC41 del presente quadro.

Nel rigo FC47 vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

SEZIONE IV

Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.

Si riportano di seguito alcuni esempi:

- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
- soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
- soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (60% e 70%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 60% ciascuna, in una CFC: indicare 78%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC42;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC44.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2004 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

SEZIONE V

Attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio

La sezione V va compilata solo nel primo esercizio a decorrere dal quale si applicano le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2001, n. 429, con riferimento alla società estera controllata indicata nel rigo FC1. Ciò al fine di dichiarare che i valori risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente (cosiddetti valori “di partenza”) risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi (casella 1) ovvero che ne sia stata attestata la congruità da uno o più soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (casella 2).

PARTE II: ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2004 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2004 (approvate con provvedimento del 15 gennaio 2004 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 15 alla G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2004, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2004).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2004 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2004 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2004 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

Si ricorda che, ai fini dell'**adeguamento agli studi di settore**, per i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sia "in via autonoma" che all'interno del modello UNICO, per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento.

Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

APPENDICE – Fascicolo 3

□ Accantonamenti ai fondi di previdenza

Gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti.

È deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2 del TUIR. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.

□ Ammortamento degli immobili strumentali per l'esercizio di arti e professioni

Il regime di deducibilità degli ammortamenti dei beni immobili strumentali per l'esercizio di arti o professioni è diverso a seconda della data di acquisto dell'immobile. Specificamente:

- per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 giugno 1990 non è ammessa la deducibilità delle quote di ammortamento; per gli stessi non è, peraltro, più consentita, dall'anno 1993, la deducibilità di una somma pari alla rendita catastale;
- per gli immobili acquistati o costruiti sino al 14 giugno 1990 è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento; per gli immobili acquistati o costruiti prima del 1° gennaio 1985, ai fini del computo del periodo di ammortamento, si deve aver riguardo alla data dell'acquisto o della costruzione, tenuto conto, peraltro, che non sono deducibili le quote annuali di ammortamento maturate prima del 1° gennaio 1985.

La quota di ammortamento va calcolata sul costo di acquisto o di costruzione se l'immobile è stato edificato direttamente dall'esercente l'arte o professione, aumentato delle spese incrementative, se sostenute e debitamente documentate.

□ Beni ad uso promiscuo relativi all'impresa

Per effetto dell'art. 67, comma 10, del TUIR, le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso personale o familiare dell'imprenditore sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili le spese di acquisizione di beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, nonché il canone di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relative dei menzionati beni.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del canone di locazione anche finanziaria, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'impresa.

Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese d'impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento (il n. 131 della tariffa corrisponde all'art. 21 della vigente tariffa).

□ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a 1.032,91 euro, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).
La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;
- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazione (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

□ Contributi o liberalità [art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR]

Devono considerarsi "contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato" quelli la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del TUIR.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili riguardano solo i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto passivo proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltretutto al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene i contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del TUIR – e le liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento **per quei contributi incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per quelli incassati negli esercizi precedenti.**

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del TUIR.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del TUIR, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi

sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal DL n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n.488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n.527 del 1995 e successive modificazioni).

□ Crediti d'imposta

1) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77 e dell'art. 11-bis del DL n. 512 del 1983, come modificati dal D.Lgs. n.461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, e ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai sensi del DL n. 476 del 1956 (cosiddetti "lussemburghesi storici"), spetta un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del TUIR.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, per i proventi spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, spetta un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4 bis, del TUIR, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come modificato dal DL 26 settembre 1995, n. 406, convertito dalla legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, del TUIR nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

Per gli altri crediti d'imposta si rimanda alle voci "Dividendi comunitari", "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi" ed alle altre voci relative ai crediti in APPENDICE del Fascicolo 1.

□ Detassazione degli investimenti ambientali

L'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito. In base al comma 19 del citato art. 6, a decorrere dal periodo di imposta 2003 la quota di reddito detassata corrisponde all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti. Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie

per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

□ **Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo (c.d. Tremonti-bis)**

L'articolo 4, comma 1, della legge 383 del 2001 così come prorogato dall'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dall'art. 5-ter del D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti agevolabili, realizzati in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nei cinque periodi d'imposta precedenti con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.

L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è influente ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.

Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.

In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 194, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dismessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile.

□ **Disposizioni in materia di autotrasporto**

Ulteriore deduzione dal reddito

L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del TUIR con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.

La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del TUIR a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa.

La suddetta deduzione è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.

□ **Disposizioni in materia di fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

L'art. 9 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, modificata dal D.L. 13 settembre 1999, n. 317, convertito dalla legge 12 novembre 1999, n. 414, recante "Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura" dispone l'esenzione dalle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche dell'elargizione concessa, ai sensi dell'art. 1 di detta legge, a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito, agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano subito danni in conseguenza di delitti commessi per costringerli ad aderire a richieste estorsive. Detta elargizione è concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1° gennaio 1990.

□ **Esercenti impianti di distribuzione di carburante**

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

□ Esercizio di arti e professioni

L'art.49, comma 1, del TUIR definisce redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall'esercizio di arti o professioni, cioè dall'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo non rientranti tra quelle imprenditoriali, anche se esercitate in forma associata.

Il requisito della professionalità sussiste quando il soggetto pone in essere una molteplicità di atti coordinati e finalizzati verso un identico scopo con regolarità, stabilità e sistematicità.

L'abitudine si diversifica dalla occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate.

Tale differenza è fondamentale per distinguere i redditi di lavoro autonomo abituale, che vanno dichiarati nel quadro RE, dai redditi di lavoro autonomo occasionali, che, essendo qualificati redditi diversi, vanno dichiarati nel quadro RL.

□ Indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha sostituito i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del comma 7-bis.

L'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi non opera se l'impresa residente in Italia fornisce la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che le disposizioni in esame non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001. Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 si fa riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato nella G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

□ Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di

più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 22 maggio 2003 è stabilito che la comunicazione deve essere effettuata:

- alla Direzione regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente;
- in carta libera, mediante consegna o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- entro 5 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale le cessioni sono state effettuate (fa fede la data di spedizione).

La comunicazione tardiva si considera omessa.

In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

□ Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca

L'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" dispone che il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'IRPEF.

Il medesimo beneficio compete alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti e, nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea.

L'art. 13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, convertito dalla legge n. 30 del 1998, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 488 del 1999.

L'art. 11 della legge n. 388 del 2000 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. n. 457 del 1997 sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

□ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2003 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6493. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2003 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it.

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegata al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono

contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

❑ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 8, comma 1, del TUIR dall'art. 29 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a decorrere dal periodo d'imposta 1995, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto.

La nuova disciplina delle perdite si applica, per effetto del comma 2 del citato art. 29 del D.L. n. 41, anche alle perdite dei periodi d'imposta precedenti, non oltre il quinto, non compensate, secondo i previgenti criteri, con il reddito complessivo.

La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, e/o RH, e/o RD, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH e/o RD dovranno essere riportate nel "Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste.

In merito alle perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta, vedi la successiva voce.

❑ Perdite riportabili senza limiti di tempo

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del TUIR, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 358 del 1997, le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo.

❑ Quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione

La deducibilità delle quote di partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione è consentita:

- se il contratto di associazione in partecipazione risulta da atto pubblico o da scrittura privata registrata;
- se tale contratto contiene la specificazione dell'apporto e, qualora questo sia costituito da denaro e altri valori, elementi certi e precisi comprovanti l'avvenuto apporto;
- se con riguardo all'ipotesi di apporto costituito dalla prestazione di lavoro, gli associati non sono familiari dell'associante compresi tra quelli per i quali l'imprenditore non può fruire di deduzioni a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta, ai sensi del comma 2 dell'art. 62 del TUIR;

- se il contratto di associazione in partecipazione non consiste nell'apporto rappresentato dall'emissione, da parte dell'associante, di titoli o certificati in serie o di massa, i cui proventi sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ai sensi dell'art.5 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla L. 25 novembre 1983, n. 649.

Si rileva, infine, che l'attribuzione delle quote di utili spettanti all'associato in partecipazione da dedurre dal reddito d'impresa dell'associante, deve trovare obiettiva giustificazione nel lavoro effettivamente prestato o nell'entità dell'apporto di beni.

□ Regime forfetario dei contribuenti minimi (art. 3, commi da 171 a 185, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)

L'art. 3, commi da 171 a 185, della L. n. 662 del 1996 ha introdotto, con effetto dal 1° gennaio 1997, un particolare regime di determinazione forfetaria del reddito d'impresa e di lavoro autonomo per i contribuenti cosiddetti "minimi".

Contribuenti minimi per il periodo d'imposta 2003 sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa o arti e professioni per le quali nel 2002 sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

- hanno realizzato un volume d'affari, ragguagliato ad anno, non superiore a 10.329,14 euro;
- hanno utilizzato beni strumentali, anche non di proprietà, di costo complessivo, ragguagliato ad anno in caso di acquisizione o dismissione, al netto degli ammortamenti, non superiore a 10.329,14 euro;
- non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- hanno corrisposto a dipendenti e/o collaboratori stabili, quindi con esclusione di collaboratori occasionali, compensi complessivi, tenendo conto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiori al 70 per cento del volume d'affari realizzato nell'anno 2001 sempre nel rispetto del limite di 10.329,14 euro.

Sono escluse dal regime forfetario, le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del D.P.R. n. 633/72, nonché le attività rientranti in altri regimi speciali per le quali resta ferma la relativa disciplina come, ad esempio, l'attività di agriturismo di cui alla L. 5 dicembre 1985, n. 730.

Il reddito dei contribuenti minimi è determinato forfetariamente, in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle seguenti percentuali di redditività applicate al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA nonché di quelli non concorrenti alla formazione del volume d'affari:

- imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 75 per cento;
- imprese aventi per oggetto altre attività: 61 per cento;
- esercenti arti e professioni: 78 per cento.

□ Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo

L'art. 13 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

In particolare sul reddito di lavoro autonomo o di impresa, determinato rispettivamente ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR, realizzato dai soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale agevolato, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 10 per cento.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

Il regime agevolato, che si applica per il periodo d'inizio attività e per i due successivi, può essere usufruito esclusivamente dalle persone fisiche e dalle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR.

□ Regime fiscale delle attività marginali

L'art. 14 della legge n. 388 del 2000 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato per le persone fisiche e le imprese familiari di cui all'art. 5, comma 4, del TUIR esercenti attività per le quali risultino applicabili gli studi di settore e che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente ricavi o compensi non superiori al limite stabilito in appositi decreti ministeriali e comunque non superiori a euro 25.822,84.

L'agevolazione consiste nell'assoggettamento del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dei soggetti che chiedono di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 15 per cento. Tale reddito è determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base agli studi di settore, nonché dei costi e delle spese determinati ai sensi degli artt. 50 e 79 del TUIR.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 pubblicato in G.U. n. 15 del 18 gennaio 2002, sono state individuate le modalità di riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore per la loro applicazione nei confronti dei contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali.

Considerato che il predetto reddito è soggetto ad imposta sostitutiva e quindi non partecipa alla determinazione del reddito complessivo IRPEF, lo stesso non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Restano immutati gli obblighi sostanziali in materia di IVA e di IRAP.

□ Spese per prestazioni di lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del TUIR, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000:

- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi;
- per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

□ Spese per trasferte (art. 62, commi 1-ter e 1-quater, del TUIR)

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero.

Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente ai rimborsi a piè di lista e, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto in deducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali,

esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio. Per effetto del comma 1-quater, come sostituito dall'art. 21, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci possono dedurre, per le trasferte effettuate dai propri dipendenti fuori del territorio comunale o all'estero, un importo forfetario pari, rispettivamente, a euro 59,65 e a euro 95,80 al giorno al netto delle spese di viaggio e di trasporto, anziché effettuare la deduzione, anche analitica, delle spese stesse.

□ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Per il periodo d'imposta 2003 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore. Ai fini dell'Iva, si ricorda che per l'anno 2003 non è più applicabile la disposizione contenuta nell'art. 9, comma 13, della legge n. 448 del 2001, che prevedeva per gli anni 2001 e 2002 la possibilità di adeguamento alle risultanze derivanti dall'applicazione degli studi di settore senza il pagamento di sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, i contribuenti per i quali l'anno 2003 non rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione devono attenersi alle istruzioni fornite con la risoluzione n. 52/E e la circolare n. 54/E, entrambe del 2001, anche ai fini dell'utilizzo del codice tributo in sede di versamento. Diversamente, i contribuenti per i quali l'anno 2003 rappresenta il primo anno di applicazione degli studi di settore o della relativa revisione, ai fini dell'IVA possono adeguarsi alle risultanze derivanti dall'applicazione degli stessi senza il pagamento di

sanzioni ed interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dall'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 195 del 1999, utilizzando il codice tributo 6494.

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi di settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del suddetto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.

Si fa presente che sono tenuti alla compilazione degli appositi modelli per gli studi di settore, anche i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo di cui all'art. 33 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.

□ Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano tali disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

– delle quote di ammortamento dell'avviamento in deducibile ai fini fiscali;

– degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili. Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

□ Trasferimento di sede all'estero (art. 20-bis del TUIR)

Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.

I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

**ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2003
E DELLE RELATIVE ATTIVITÀ ECONOMICHE (CLASSIFICAZIONE ATECOFIN 2004)**

MANIFATTURE

SD01A 15.52.0 15.82.0 15.84.0	(in vigore dal 1998) Produzione di gelati Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	SD07G 18.24.3	(in vigore dal 1999) Lavorazioni collegate all'industria dell'abbigliamento	SD15U 15.51.1 15.51.2	(in vigore dal 2002) Trattamento igienico del latte Produzione dei derivati del latte
SD01B 15.81.2	(in vigore dal 1998) Produzione di pasticceria fresca	SD08U 19.30.1 19.30.2 19.30.3	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di calzature non in gomma Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica	SD16U 18.22.2	(in vigore dal 1999) Confezione su misura di vestiario
SD02U 15.85.0	(in vigore dal 1998) Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	SD09A 36.11.1 36.12.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per automobili, autoveicoli, navi e treni Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc. Fabbricazione di mobili per cucina Fabbricazione di altri mobili in legno per arredo domestico	25.22.0 25.23.0 25.24.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di altri prodotti in gomma Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche Fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche
SD03U 15.61.1 15.61.2 15.61.3 15.61.4	(in vigore dal 1998) Molitura del frumento Molitura di altri cereali Lavorazione del risone Altre lavorazioni di semi e granaglie	36.13.0 36.14.1 36.14.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani	SD18U 26.21.0 26.30.0 26.40.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali Fabbricazione di piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta
SD04A 26.70.2	(in vigore dal 1998) Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico	SD09B 36.11.2	(in vigore dal 1998) Fabbricazione di poltrone e divani	SD19U 28.12.1 28.12.2	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili
SD04B 14.11.1 14.11.2 14.13.0	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietre ornamentali Estrazione di pietre da costruzione Estrazione di ardesia	SD09C 20.10.0 20.20.0 20.40.0	(in vigore dal 1999) Taglio, piallatura e trattamento del legno Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; compensato, pannelli stratificati, pannelli di truciolato ed altri pannelli di legno Fabbricazione di imballaggi in legno	SD20U 28.11.0 28.21.0 28.22.0 28.30.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo Fabbricazione di radiatori e caldaie per il riscaldamento centrale Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda
SD04C 14.21.0	(in vigore dal 1999) Estrazione di ghiaia e sabbia	SD09D 20.30.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)	28.40.1 28.40.2 28.40.3	Produzione di pezzi di metallo fucinati Produzione di pezzi di metallo stampati Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo; trancitura e lavorazione a sbalzo Sinterizzazione dei metalli e loro leghe
SD04D 14.12.1 14.12.2 14.22.0 14.50.1	(in vigore dal 1998) Estrazione di pietra da gesso e di anidrite Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite Estrazione di argilla e caolino Estrazione di pomice e di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.)	SD09E 20.30.2 20.51.1 20.52.1	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili) Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero	28.51.0 28.61.0 28.62.A 28.63.0 28.71.0	Trattamento e rivestimento dei metalli Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi
SD04E 26.70.1 26.70.3	(in vigore dal 1998) Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava	SD10A 17.11.0 17.14.0 17.21.0	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione e filatura di fibre tipo lino Tessitura di filati tipo cotone	28.72.0 28.73.0 28.74.1 28.74.2 28.74.3	Fabbricazione di prodotti della lavorazione del sughero Produzione di olio di oliva grezzo Produzione di oli grezzi da semi oleosi Produzione di olio di oliva raffinato Produzione di olio e grassi da semi e da frutti oleosi raffinati
SD05U 15.11.0 15.12.0 15.13.0	(in vigore dal 2002) Produzione di carne non di volatili e di prodotti della macellazione (attività dei mattatoi) Produzione di carne di volatili, conigli e prodotti della loro macellazione Lavorazione e conservazione di carne e di prodotti a base di carne	SD10B 17.40.1	(in vigore dal 1998) Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento	28.75.1 28.75.2 28.75.3	Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria Fabbricazione di utensileria a mano Fabbricazione di serrature e cerniere Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici Fabbricazione di filettatura e bulloneria Fabbricazione di molle Fabbricazione di catene fucinate senza saldatura e stampate Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno
SD06U 17.54.6	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di ricami	SD11U 15.41.1 15.41.2 15.42.1 15.42.2	(in vigore dal 1998) Preparazione e filatura di fibre tipo cotone Preparazione e filatura di fibre tipo lino Tessitura di filati tipo cotone	28.75.4 28.75.5	Fabbricazione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno Fabbricazione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate Fabbricazione di altri articoli metallici e minuteria metallica Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione
SD07A 17.71.0	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di articoli di calzetteria	SD12U 15.81.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TD12U) Produzione di prodotti di panetteria	SD21U 33.40.1 33.40.2	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto
SD07B 17.72.0 18.22.B 18.23.B 18.24.C	(in vigore dal 1999) Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia Confezione di altri indumenti esterni realizzati con tessuti lavorati a maglia Confezione di maglieria intima Confezione di altri articoli e accessori lavorati a maglia	TD12U 15.81.1 52.24.1	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SD12U) Produzione di prodotti di panetteria Commercio al dettaglio di pane	SD22U 31.50.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche
SD07C 18.22.A	(in vigore dal 1999) Confezione di abbigliamento esterno	SD13U 17.30.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Finissaggio dei tessuti	SD23U 20.51.2	(in vigore dal 2002) Laboratori di cornici
SD07D 18.21.0 18.24.2	(in vigore dal 1999) Confezione di indumenti da lavoro Confezione di abbigliamento o indumenti particolari	SD14U 17.12.1 17.12.2 17.13.1 17.13.2	(in vigore dal 1999) Sperimentale Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate Preparazione e filatura di altre fibre tessili Tessitura di filati tipo lana cardata Tessitura di filati tipo lana pettinata Tessitura di altre materie tessili Fabbricazione di tessuti a maglia		
SD07E 18.23.A	(in vigore dal 1999) Confezione di biancheria intima, corsetteria	17.17.0 17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0			
SD07F 18.24.A 18.24.B	(in vigore dal 1999) Confezione di cappelli Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento				

SD24A 52.42.4	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle	29.24.5	trlochimiche e petrolifere (compresi parti e accessori) Fabbricazione e installazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (compresi parti e accessori) Riparazione e manutenzione di macchine di impiego generale	27.32.0 27.33.0 27.34.0 27.51.0 27.52.0 27.53.0 27.54.0	Laminazione a freddo di nastri Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo Trafilatura Fusione di ghisa Fusione di acciaio Fusione di metalli leggeri Fusione di altri metalli non ferrosi
SD24B 18.30.2	(in vigore dal 2000) Confezione di articoli in pelliccia	29.24.6	Fabbricazione di trattori agricoli Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia		
SD25U 18.30.1 19.10.0	(in vigore dal 2000) Preparazione e tintura di pellicce Preparazione e concia del cuoio	29.31.1 29.32.1	Riparazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia Fabbricazione di macchine utensili elettriche portatili		
SD26U 18.10.0	(in vigore dal 2000) Confezione di vestiario in pelle	29.32.2 29.41.0	Fabbricazione di macchine utensili per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di altre macchine utensili (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
SD27U 19.20.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchiniera e selleria	29.42.0	Fabbricazione di macchine per la metallurgia (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione)		
SD28U 26.12.0 26.15.1 26.15.2 26.15.3	(in vigore dal 2001) Lavorazione e trasformazione del vetro piano Lavorazione e trasformazione del vetro cavo Lavorazione di vetro a mano e a soffio Fabbricazione e lavorazione di vetro tecnico, industriale, per altri lavori	29.43.0 29.51.0 29.52.0	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)		
SD29U 26.61.0 26.63.0 26.66.0	(in vigore dal 2000) Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento	29.53.0 29.54.1	Fabbricazione di macchine per l'industria tessile, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)		
SD30U 37.10.1 37.20.1 37.20.2	(in vigore dal 2002) Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici Recupero e preparazione per il riciclaggio di materiale plastico per produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche Recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse	29.54.2 29.54.3	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione e installazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma e di altre macchine per impieghi speciali n.c.a. (compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione)		
SD31U 24.51.1 24.51.2 24.52.0 24.63.0	(in vigore dal 2002) Fabbricazione di saponi, detersivi e detergenti e di agenti organici tensioattivi Fabbricazione di specialità chimiche per uso domestico e per manutenzione Fabbricazione di profumi e cosmetici Fabbricazione di oli essenziali	29.55.0 29.56.1	Fabbricazione di macchine per la stampa e la legatoria (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine		
SD32U 28.52.0 28.62.B 29.11.1 29.11.2 29.12.0 29.13.0 29.14.1 29.14.2 29.21.1 29.21.2 29.22.1 29.22.2 29.23.1 29.23.2 29.24.1 29.24.2 29.24.3 29.24.4	(in vigore dal 2000) Lavori di meccanica generale Fabbricazione di parti intercambiabili per macchine utensili e operatrici Fabbricazione e installazione di motori a combustione interna, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili) Fabbricazione e installazione di turbine idrauliche e termiche ed altre macchine che producono energia meccanica, compresi parti e accessori, manutenzione e riparazione Fabbricazione di pompe, compressori e sistemi idraulici Fabbricazione di rubinetti e valvole Fabbricazione di organi di trasmissione Fabbricazione di cuscinetti a sfere Fabbricazione e installazione di fornaci e bruciatori Riparazione e manutenzione di fornaci e bruciatori Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione Fabbricazione e installazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione Fabbricazione di materiale per saldatura non elettrica Fabbricazione di bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (compresi parti staccate e accessori, installazione) Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a. Fabbricazione e installazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, pe-	29.56.2 29.56.3 29.56.4 29.60.0 29.71.0 29.72.0	Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici (compresi parti e accessori, installazione, manutenzione e riparazione) Fabbricazione di armi, sistemi d'arma e munizioni Fabbricazione di elettrodomestici Fabbricazione di apparecchi per uso domestico non elettrici		
SD33U 27.41.0 36.22.1 36.22.2	(in vigore dal 2000) Produzione di metalli preziosi e semilavorati Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale	27.41.0 36.22.1 36.22.2			
SD34U 33.10.3	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)	33.10.3			
SD35U 22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0	(in vigore dal 2001) Edizione di libri Edizione di riviste e periodici Altre edizioni Altre stampe di arti grafiche Legatoria, rilegatura di libri Lavorazioni preliminari alla stampa Lavorazioni ausiliarie connesse alla stampa	22.11.0 22.13.0 22.15.0 22.22.0 22.23.0 22.24.0 22.25.0			
SD36U 27.10.0 27.21.0 27.31.0	(in vigore dal 2001) Siderurgia Fabbricazione di tubi di ghisa Stiratura a freddo	27.10.0 27.21.0 27.31.0			
SD37U 35.12.0	(in vigore dal 2001) Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive	35.12.0			
SD38U 36.12.1	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi, ecc.	36.12.1			
SD39U 24.12.0 24.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di coloranti e pigmenti Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici	24.12.0 24.30.0			
SD40U 31.10.1 31.10.2 31.20.1 31.20.2 31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici Lavori di impianto tecnico, riparazione e manutenzione di motori, generatori e trasformatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità Installazione, manutenzione e riparazione di apparecchiature elettriche di protezione, di manovra e controllo Fabbricazione di fili e cavi isolati Fabbricazione di pile e accumulatori elettrici Fabbricazione di apparecchiature elettriche per motori e veicoli Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a. (comprese parti staccate e accessori)	31.10.1 31.10.2 31.20.1 31.20.2 31.30.0 31.40.0 31.61.0 31.62.1			
SD41U 30.01.0 30.02.0 31.62.2 32.10.0 32.20.1 32.20.2 32.20.3 32.30.0 33.10.1 33.20.1 33.20.2 33.20.3 33.20.4 33.20.5 33.30.0 33.50.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di macchine per ufficio Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31.0) Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici Fabbricazione e montaggio di apparecchi trasmettitori radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisivi Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione) Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate e accessori) Fabbricazione di contatori di elettricità, gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate e accessori) Fabbricazione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia Fabbricazione di strumenti per disegno e calcolo, di strumenti di precisione, di bilance analitiche di precisione, di apparecchi per laboratorio e di materiale didattico, di altri apparecchi e strumenti di precisione Riparazione di apparecchi di misura, controllo, prova, navigazione, strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici) Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali (inclusa riparazione e manutenzione) Fabbricazione di orologi	30.01.0 30.02.0 31.62.2 32.10.0 32.20.1 32.20.2 32.20.3 32.30.0 33.10.1 33.20.1 33.20.2 33.20.3 33.20.4 33.20.5 33.30.0 33.50.0			

SD42U 33.40.3	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di elementi ottici, compresa fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate	SG32U 50.20.3	(in vigore dal 1998) Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	SG55U 93.03.0	(in vigore dal 2002) Servizi di pompe funebri e attività connesse
33.40.4	Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione	SG33U 93.02.B	(in vigore dal 1998) Servizi degli istituti di bellezza	SG56U 85.14.A	(in vigore dal 2000) Sperimentale Laboratori di analisi cliniche
33.40.5	Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche	SG34U 93.02.A	(in vigore dal 1998) Servizi dei saloni di barbieri e parrucchiere	SG58U 55.22.0 55.23.1	(in vigore dal 1999) Campeggi ed aree attrezzate per roulotte Villaggi turistici
33.40.6	Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici	SG35U 55.30.2	(in vigore dal 1998) Ristorazione con preparazione di cibi da asporto	SG60U 92.72.1	(in vigore dal 2000) Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
SD43U 33.10.2	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria (compresi parti staccate e accessori, riparazione e manutenzione)	SG36U 55.30.A	(in vigore dal 1998) Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina	SG61A 51.17.1 51.17.2	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
33.10.4	Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili (compresa riparazione)	SG37U 55.30.4 55.40.A	(in vigore dal 1998) Gelaterie e pasticcerie con somministrazione Bar e caffè	SG61B 51.15.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61B) Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
SD44U 34.30.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori	SG38U 52.71.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio	SG61C 51.16.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
35.41.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati per motocicli e ciclomotori	SG39U 70.31.0	(in vigore dal 1998) Agenzie di mediazione immobiliare	SG61D 51.18.1 51.18.2 51.18.3 51.18.4 51.19.0	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61D) Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri Intermediari del commercio di prodotti di elettronica Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
35.42.2	Fabbricazione di accessori e pezzi staccati di biciclette	SG40U 70.11.0 70.12.0 70.20.0	(in vigore dal 2002) Valorizzazione e promozione immobiliare Compravendita di beni immobili Locazione di beni immobili	SG61E 51.14.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61E) Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
SD45U 15.86.0 51.37.A	(in vigore dal 2003) Lavorazione del tè e del caffè Commercio all'ingrosso di caffè	SG41U 74.13.0	(in vigore dal 2003) Studi di mercato e sondaggi di opinione	SG61F 51.11.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61F) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
SD46U 24.11.0 24.13.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di gas industriali Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici	SG42U 74.40.2	(in vigore dal 2002) Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari	SG61G 51.12.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61G) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
24.14.0	Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici	SG43U 50.20.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	SG61H 51.13.0	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG61H) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
24.15.0	Fabbricazione di concimi e di composti azotati	SG44U 55.10.A 55.10.B	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante	TG61A 51.17.1 51.17.2	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61A) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
24.16.0	Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie	TG44U 55.10.A 55.10.B 55.23.4	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SG44U e SG65U) Alberghi e motel, con ristorante Alberghi e motel, senza ristorante Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	TG61B 51.17.2	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61B) Intermediari del commercio di prodotti ortofruttilicoli
24.17.0	Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie	SG46U 29.31.2	(in vigore dal 1998) Riparazione di trattori agricoli	TG61C 51.16.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61C) Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
24.20.0	Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura	SG47U 50.20.4	(in vigore dal 1998) Riparazione e sostituzione di pneumatici		
24.41.0	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base	SG48U 52.72.0	(in vigore dal 2002) Riparazione di apparecchi elettrici per la casa		
24.42.0	Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici	SG49U 50.40.3	(in vigore dal 1998) Riparazioni di motocicli e ciclomotori		
24.61.0	Fabbricazione di esplosivi	SG50U 45.41.0 45.43.0 45.44.0	(in vigore dal 1998) Intonacatura Rivestimento di pavimenti e di muri Tinteggiatura e posa in opera di vetri		
24.62.0	Fabbricazione di colle e gelatine	SG51U 92.31.H	(in vigore dal 1998) Attività di conservazione e restauro di opere d'arte		
24.64.0	Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico	SG52U 74.82.1 74.82.2	(in vigore dal 2002) Confezionamento di generi alimentari Confezionamento di generi non alimentari		
24.66.1	Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali	SG53U 74.85.2 74.87.6	(in vigore dal 2002) Traduzioni e interpretariato Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni		
24.66.2	Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrolitici	SG54U 92.72.2	(in vigore dal 2002) Sale giochi e biliardi		
24.66.3	Trattamento chimico degli acidi grassi				
24.66.4	Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidebonanti e antigelo)				
24.66.5	Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale				
24.66.6	Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio				
24.70.0	Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali				
SD47U 21.21.0	(in vigore dal 2001) Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone				
21.23.0	Fabbricazione di prodotti cartotecnici				
21.25.0	Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone				
SD48U 35.11.1	(in vigore dal 2003) Cantieri navali per costruzioni metalliche 35.11.2 Cantieri navali per costruzioni non metalliche				
35.11.3	Cantieri di riparazioni navali				
SD49U 36.15.0	(in vigore dal 2003) Fabbricazione di materassi				
■ SERVIZI					
SG31U 50.20.1	(in vigore dal 1998) Riparazioni meccaniche di autoveicoli				

TG61D 51.18.1 51.18.2 51.18.3 51.18.4 51.19.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61D) Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri Intermediari del commercio di prodotti di elettronica Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a. Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	SG71U 45.45.0	(in vigore dal 1999) Altri lavori di completamento degli edifici	SG89U 74.85.1	(in vigore dal 2001) Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
TG61E 51.14.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61E) Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio	SG72A 60.22.1 60.22.2	(in vigore dal 2000) Trasporti con veicoli da piazza Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	SG90U 05.01.1 05.01.2	(in vigore dal 2003) Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi Pesca in acque dolci e servizi connessi
TG61F 51.11.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61F) Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati	SG72B 60.21.0 60.23.0	(in vigore dal 2000) Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri Altri trasporti terrestri non regolari di passeggeri	SG91U 67.20.1 67.20.2	(in vigore dal 2003) Attività degli agenti e broker delle assicurazioni Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
TG61G 51.12.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61G) Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria	SG73A 63.11.3 63.11.4 63.12.1	(in vigore dal 2001) Movimento merci relativo a trasporti ferroviari Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri Magazzini di custodia e deposito per conto terzi	SG92U 74.12.C	(in vigore dal 2003) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
TG61H 51.13.0	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SG61H) Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione	SG73B 63.40.1 63.40.2 64.12.0	(in vigore dal 2001) Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali Intermediari dei trasporti Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali	SG93U 74.87.5	(in vigore dal 2003) Design e styling relativo a tessuti, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
SG62U 55.30.C	(in vigore dal 1999) Ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo	SG74U 74.81.1 74.81.2	(in vigore dal 2001) Studi fotografici Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	SG94U 92.11.0 92.12.0 92.20.0	(in vigore dal 2003) Produzioni cinematografiche e di video Distribuzioni cinematografiche e di video Attività radiotelevisive
SG63U 55.40.C	(in vigore dal 1999) Bar, caffè con intrattenimento e spettacolo	SG75U 45.31.0 45.32.0 45.33.0 45.34.0 45.42.0	(in vigore dal 2001) Installazione di impianti elettrici e tecnici Lavori di isolamento Installazione di impianti idraulico-sanitari Altri lavori di installazione Posa in opera di infissi	SG95U 93.04.1 93.04.2	(in vigore dal 2003) Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) Stabilimenti idropinici ed idrotermali
SG64U 55.40.B	(in vigore dal 1999) Bottigliere ed enoteche con somministrazione	SG76U 55.30.B 55.51.0 55.52.0	(in vigore dal 2002) Servizi di ristorazione in self-service Mense Fornitura di pasti preparati (catering, banqueting)	■ PROFESSIONISTI	
SG65U 55.23.4 55.23.6	(in vigore dal 1999, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TG44U) Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero	SG77U 61.10.0 61.20.0 63.22.0	(in vigore dal 2002) Sperimentale per le attività dei gondolieri e dei piloti di porto Trasporti marittimi e costieri Trasporti per vie d'acqua interne (compresi i trasporti lagunari) Altre attività connesse ai trasporti per via d'acqua	SK01U 74.11.2	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività degli studi notarili
SG66U 72.10.0 72.21.0 72.22.0 72.30.0 72.40.0 72.50.0 72.60.0	(in vigore dal 2001) Consulenza per installazione di sistemi hardware Edizione di software Altre realizzazioni di software e consulenza software Elaborazione e registrazione elettronica dei dati Attività delle banche di dati Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche Altre attività connesse all'informatica	SG78U 63.30.1	(in vigore dal 2002) Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator	SK02U 74.20.F	(in vigore dal 2000) Sperimentale Studi di ingegneria
SG67U 93.01.1 93.01.2	(in vigore dal 1999) Attività delle lavanderie industriali Servizi delle lavanderie a secco, tintorie	SG79U 71.10.0 71.21.0 71.22.0	(in vigore dal 2002) Noleggio di autovetture Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali	SK03U 74.20.A	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da geometri
SG68U 60.24.0	(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001) Trasporto di merci su strada	SG81U 45.50.0 71.32.0	(in vigore dal 2002) Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile	SK04U 74.11.1	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività degli studi legali
SG69U 45.11.0 45.12.0 45.21.1 45.21.2 45.22.0 45.23.0 45.24.0 45.25.0	(in vigore dal 1999 e con evoluzione dal 2002) Demolizione di edifici e sistemazione del terreno Trivellazioni e perforazioni Lavori generali di costruzione di edifici Lavori di ingegneria civile Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi Costruzione di opere idrauliche Altri lavori speciali di costruzione	SG82U 74.14.5 74.40.1	(in vigore dal 2002) Pubbliche relazioni Studi di promozione pubblicitaria	SK05U 74.12.A 74.12.B 74.14.2	(in vigore dal 2000) Sperimentale Servizi forniti da dottori commercialisti Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali Consulenza del lavoro
SG70U 74.70.1	(in vigore dal 1998) Servizi di pulizia	SG83U 92.61.2 92.61.3 92.61.4 92.61.5 92.61.6	(in vigore dal 2002) Gestione di piscine Gestione di campi da tennis Gestione di impianti polivalenti Gestione di palestre sportive Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.	SK06U 74.12.C	(in vigore dal 2001) Sperimentale Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi
		SG85U 92.34.1	(in vigore dal 2002) Sale da ballo e simili	SK08U 74.20.C	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da disegnatori
		SG87U 74.14.1 74.14.4 74.14.6	(in vigore dal 2002) Consulenza finanziaria Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale Agenzie di informazioni commerciali	SK10U 85.12.1 85.12.3 85.12.A 85.12.B	(in vigore dal 2001) Sperimentale Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale Studi di radiologia e radioterapia Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi Altri studi medici e poliambulatori specialistici
		SG88U 74.85.3 80.41.0	(in vigore dal 2001) Richiesta certificati e disbrigo pratiche Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche	SK16U 70.32.0	(in vigore dal 2000) Sperimentale Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
				SK17U 74.20.B	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività tecniche svolte da periti industriali
				SK18U 74.20.E	(in vigore dal 2000) Sperimentale Studi di architettura
				SK19U 85.14.2	(in vigore dal 2001) Sperimentale Attività professionali paramediche indipendenti
				SK20U 85.14.3	(in vigore dal 2000) Sperimentale Attività professionale svolta da psicologi
				SK21U 85.13.0	(in vigore dal 2000) Sperimentale Servizi degli studi odontoiatrici
				SK22U 85.20.0	(in vigore dal 2001) Sperimentale Servizi veterinari

SK23U 74.20.2	(in vigore dal 2002) Sperimentale Servizi di ingegneria integrata	52.63.B	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	52.46.2	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
SK24U 74.14.B	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari	SM03D 52.62.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	52.46.3	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
SK25U 74.14.A	(in vigore dal 2002) Sperimentale Consulenze fornite da agronomi	SM04U 52.31.0	(in vigore dal 2000) Farmacie	52.48.9	Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
SK26U 63.30.2	(in vigore dal 2003) Sperimentale Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	SM05A 52.42.1	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	SM11B 51.44.3 51.53.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di carte da parati
SK27U 72.10.0	(in vigore dal 2003) Sperimentale Consulenza per installazione di sistemi hardware	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	51.53.2	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
72.21.0	Edizione di software	52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	51.53.3 51.53.4 51.54.1	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
72.22.0	Altre realizzazioni di software e consulenza software	SM05B 52.42.5	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM05U) Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	51.54.2	Commercio all'ingrosso di vetro piano
72.30.0	Elaborazione e registrazione elettronica dei dati	52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori	51.54.2	Commercio all'ingrosso di vernici e colori
72.60.0	Altre attività connesse all'informatica	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	SM12U 52.47.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
SK28U 92.31.B	(in vigore dal 2003) Sperimentale Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo	TM05U 52.42.1	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM05A e SM05B) Commercio al dettaglio di confezioni per adulti	SM13U 52.47.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
92.31.C	Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione	52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di libri nuovi	
■ COMMERCIO			52.42.3	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici	
SM01U	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U)	52.42.5	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie	SM14U 52.24.2	(in vigore dal 2001) Il codice di attività 52.24.1 "Commercio al dettaglio di pane" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore evoluzione TD12U Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria
52.11.2	Supermercati	52.43.1	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte	SM15A 52.48.3	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.11.3	Discount di alimentari	52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio	52.73.0	Riparazioni di orologi e di gioielli
52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	SM06A 52.44.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	SM15B 52.48.2	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri	SM16U 52.33.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toiletta e per l'igiene personale
TM01U	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce i precedenti studi di settore SM01U e SM27C)	52.45.2	Commercio al dettaglio di dischi e nastri	SM17U 51.21.1	(in vigore dal 2000) Il codice di attività 51.37.A "Commercio all'ingrosso di caffè" a decorrere dal 2003 è stato inserito nello studio di settore SD45U Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi
52.11.2	Supermercati	SM06B 52.45.3	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
52.11.3	Discount di alimentari	SM06C 52.44.B	(in vigore dal 1998) Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.	SM18A 51.22.0	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di fiori e piante
52.11.4	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari	52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame	SM18B 51.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di animali vivi
52.25.0	Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	SM07U 52.41.2	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria	SM19U 51.41.1 51.41.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di tessuti
52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	SM08A 52.48.4	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli	51.41.3 51.42.1	Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
52.27.2	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	SM08B 52.48.5	(in vigore dal 1999) Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero	51.42.3	Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
52.27.3	Commercio al dettaglio di caffè torrefatto	SM09A 50.10.0	(in vigore dal 1999) Commercio di autoveicoli	SM20U 52.47.3	Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari	SM09B 50.40.1	(in vigore dal 1999) Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	SM21A 51.31.0	Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
SM02U	(in vigore dal 1998, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM02U)	SM10U 50.30.0 50.40.2	(in vigore dal 1999) Commercio di parti e accessori di autoveicoli	SM21B 51.34.1 51.34.2	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne	SM11A 52.46.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano	SM21C 51.38.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
TM02U	(evoluzione in vigore dal 2003, sostituisce il precedente studio di settore SM02U)			51.38.2	Commercio all'ingrosso di altre bevande
52.22.0	Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne				(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
SM03A	(in vigore dal 1998)				Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande				
52.63.3	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande				
SM03B	(in vigore dal 1998)				
52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento				
52.63.4	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento				
SM03C	(in vigore dal 1998)				
52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico				
52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati				
52.62.B	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.				

SM21D 51.32.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata	SM27C 52.25.0	(in vigore dal 2001, è sostituito a decorrere dal 2003, dallo studio di settore evoluzione TM01U) Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)	51.85.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
SM21E 51.33.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova	52.27.1	Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari	SM42U 52.32.0	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
SM21F 51.32.2 51.33.2	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria	52.27.2 52.27.3	Drogherie, salumerie, pizzerie e simili	SM43U 52.46.4	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
51.36.0	Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolci, prodotti da forno	SM28U 52.41.1	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	SM44U 52.48.1	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
51.37.B	Commercio all'ingrosso di tè, cacao, droghe e spezie	52.48.C	Commercio al dettaglio di tappeti	SM45U 52.50.2	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
51.38.3	Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari	SM29U 52.44.1 52.44.A	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di mobili	SM46U 51.47.4	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica
51.39.1	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati	SM30U 52.11.5	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di prodotti surgelati	SM47U 52.48.8	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
51.39.2	Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco	SM31U 51.47.5	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria	SM48U 52.48.B	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio di natanti e accessori
SM22A 51.43.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra elettronica di consumo	SM32U 52.48.6	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria	SM80U 50.50.0	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
51.43.2	Commercio all'ingrosso di supporti, vergini o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)	SM33U 51.24.1	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)	SM81U 51.51.1	(in vigore dal 2003) Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51.43.3	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi	51.24.2	Commercio all'ingrosso di pelli gregge e lavorate per pellicceria	51.51.2	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.43.4	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico	51.42.2	Commercio all'ingrosso di pellicce	SM82U 51.52.1	Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
SM22B 51.44.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie	SM34U 51.42.4	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di calzature e accessori	51.52.2	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di minerali metallici, di metalli ferrosi e semilavorati
51.44.2	Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane	51.47.8	Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio	SM83U 51.55.0	Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.44.5	Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame	SM35U 52.33.1	(in vigore dal 2001) Erboristerie	SM84U 51.81.0 51.82.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
SM22C 51.47.1	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale	SM36U 51.47.3	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali	51.83.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di macchine utensili
SM23U 51.46.1 51.46.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di medicinali	SM37U 51.44.4	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia	51.86.0	Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
	Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici	51.45.0	Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici	51.87.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
SM24U 51.47.2	(in vigore dal 2001) Commercio all'ingrosso di cartoni e articoli di cartoleria	SM39U 52.48.D	(in vigore dal 2002) Commercio all'ingrosso di combustibili per uso domestico e per riscaldamento	51.88.0	Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
SM25A 51.47.6	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli	SM40A 52.48.A	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di fiori e piante	51.87.0	Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
SM25B 51.47.7	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)	SM40B 52.62.A 52.63.A	(in vigore dal 2002) Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di fiori, piante e sementi	51.88.0	Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
SM26U 51.57.1	(in vigore dal 2000) Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallica	52.63.A	Commercio al dettaglio ambulante itinerante di fiori, piante e sementi	SM85U 52.26.0	Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.57.2	Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)	SM41U 51.84.0	(in vigore dal 2003) Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software	SM86U 52.63.2	(in vigore dal 2003) Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
SM27A 52.21.0	(in vigore dal 2000) Commercio al dettaglio di frutta e verdura				(in vigore dal 2003) Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SM27B 52.23.0	(in vigore dal 2001) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi				